



Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo
Euro-Latin American Journal of Administrative Law



Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo
ISSN: 2362-583X
revistaredoeda@gmail.com
Universidad Nacional del Litoral
Argentina

Stanco, Gianfranco

Storiografia giuridica e autonomie locali nell'Italia contemporanea

Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, vol. 2, no. 1, 2015, January-June

Universidad Nacional del Litoral
Argentina

Available in: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=655969786007>

- How to cite
- Complete issue
- More information about this article
- Journal's webpage in redalyc.org

redalyc.org
UAEM

Scientific Information System Redalyc
Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and
Portugal
Project academic non-profit, developed under the open access initiative

REVISTA EUROLATINOAMERICANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO

VOL. 2 | N. 1 | ENERO/JUNIO 2015 | ISSN 2362-583X
SANTA FE | ARGENTINA | PERIODICIDAD SEMESTRAL

Promoción:



Revista oficial de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo
formada por las siguientes instituciones:



RED DOCENTE
EUROLATINOAMERICANA
DE DERECHO ADMINISTRATIVO



STORIOGRAFIA GIURIDICA E AUTONOMIE LOCALI NELL'ITALIA CONTEMPORANEA

JURIDICAL HISTORIOGRAPHY AND LOCAL AUTONOMIES IN THE ITALY'S CONTEMPORARY AGE

GIANFRANCO STANCO

Assistant Professor in History of Medieval and Modern Law at Università LUM "Jean Monnet" (Casamassima, Italy). In 2006 he became researcher fellow in History of Medieval and Modern Law at the same university. Degree in Law at the Università degli studi di Salerno (Fisciano, Italy). He had different scholarships financed by: the Università degli studi di Salern; the Second University of Naples; the European Centre for Norman Studies (Ariano Irpino, Italy), the University of Naples "Frederick II"; the University of Naples "Suor Orsola Benincasa". He is fellow in the following academic institutions: the Italian Society for the History of Law; the Neapolitan Society of National History; the European Centre of Norman Studies. E-mail: gstanco@libero.it

Recibido el: 26.01.2015

Aprobado el: 12.02.2015

RIASSUNTO

Lo studio mira a indagare il contributo della storiografia giuridica, tradizionalmente impegnata nell'analisi della legislazione statutaria delle Città e delle comunità locali nell'epoca medievale e moderna, alla luce dell'attuale disciplina costituzionale italiana sull'autonomia normativa degli enti locali.

Parole-chiave: storia del diritto, diritto statutario, città italiane, governo locale, storia del diritto amministrativo, storia della pubblica amministrazione, diritto degli enti locali, identità urbana, policentrismo.

ABSTRACT

This essay aims at studying the interpretations made by the current juridical historiography in relation with the Italian Cities' Statutory Law, as traditionally conceived during the Middle and Modern Ages, also taking into account the fact that the Statutory Law is important for the existing Italian constitutional system.

Keywords: Legal History, Statutory Law, Italian Cities, Local/Municipal Government, History of Administrative Law, History of Public Administration, Urban Law, Civic Identity, Polycentrism.



SOMMARIO

1. Il "ritorno di fiamma" di "una fonte di complessa tipologia". **2.** Dallo "statuto redivivo" all'"orizzonte ermeneutico post statuale" dell'autonomia. **3.** Riferimenti.

1. IL "RITORNO DI FIAMMA" DI "UNA FONTE DI COMPLESSA TIPOLOGIA"

Gli interventi del legislatore italiano a cavaliere dei secoli XX-XXI, culminati con la costituzionalizzazione del principio di autonomia normativa di comuni, province e città metropolitane, tramite l'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare¹, hanno impresso un'accelerazione nello sviluppo di nuovi moduli interpretativi diretti a uno studio comparativo tra la legislazione statutaria delle *civitates* e quella dei *centri minori* e una diversa attitudine intorno al rapporto tra 'storia delle città' e 'storia delle comunità'², al fine di far emergere i tratti peculiari dell'universo policentrico d'antico regime.

¹ Cfr.: artt. 2, co. 4, e 4, l. 8 giugno 1990, n. 142; l. 25 marzo 1993, n. 81; art. 1, l. 3 agosto 1999, n. 265; artt. 3, 6-7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3; art. 114, co. 2, art. 117, co. 6, e art. 119, co. 1, Cost. Cfr., infine, l'art. 4, l. 5 giugno 2003, n. 131: "1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. 2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. 3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. 4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. 5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane o isolate. 6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo".

² ""chi fa storia della città dà a vedere, e spesso in modo assai esplicito" di fare "qualcosa di diverso dalla storia delle comunità, e ciò discende dal punto di vista prescelto, che è, o è sentito come, ideologicamente privilegiato"; la città, in quanto centro urbano di rilievo e di solito sede di organismi politico-amministrativi tendenzialmente decisionali o comunque di governo per e su il territorio, resta punto di irradiazione di poteri verso le comunità e di riferimento per le comunità; ossia luogo di elaborazione di politiche e di scelte che, per il loro peso, potrebbero determinare in modo inequivocabile i caratteri complessivi di una struttura statale articolata in un reticollo di interdipendenze di cui città, comunità, territori costituiscono gli elementi portanti. "Il rinvio ad una accezione anch'essa ideologicamente privilegiata (ma in realtà solo fuorviante) dello stato è evidente, e mentre per l'età di mezzo i rischi sono ridotti al minimo da quell'oggetto specifico di riflessione che è la città-stato, per l'età moderna le complicazioni paiono accrescersi".... Le comunità, altre dalla città, "sono tali perché 'minorì' o 'periferiche' o 'rurali' o 'di valle' o 'di montagna' o di 'confine', ecc.... In sintesi, nello studio delle comunità si istituisce una molteplicità di rapporti tra spazi e tempi, che sono fisici, politici, giurisdizionali, economici, culturali, e che nella loro sequenza finiscono per confluire ma senza dissolversi, in quella struttura complessiva, ma niente affatto omogenea, che è lo stato di antico regime" (TOCCI, G. **Le comunità in età moderna: problemi storiografici e prospettive di ricerca**. Roma: Carocci, 1997, pp. 24-25). Cfr. anche VARANINI, G.M.. **Comuni cittadini e stato regionale: ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento**. Verona: Libreria editrice universitaria, 1992; CHITTONI, G. **Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVII)**. Milano: Unicopli, 1996; CHIODI, G. Tra la civitas e il comitatus: i suburbii nella dottrina di diritto comune. In: GALLINA, M. **Antico**.



La storiografia giuridica è parsa subito interessata a recuperare spazio nell'analisi e nell'indagine dei temi dell'autonomia politico-normativa e finanziaria degli enti locali³, potendo contare su una consolidata tradizione di studi nell'Italia centro-settentrionale, tanto

(cur.). Dal suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà urbana. Milano: Edizioni Et, 2000, pp. 225-331; MARCHETTI, P. *De iure finium: Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*. Milano: Giuffrè, 2001.

³ Cfr. ASCHERI, M. Introduzione. Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia. In: BULGARELLI, G. Pierangeli-S. (cur.). *Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*. VII: S. Firenze: La Nuova Italia, 1990, pp. XXXI-XLIX; ASCHERI, M. *Législation italienne du bas moyen âge: le cas de Sienne* (ca. 1200-1545). In: BOUSMAR, J.-M. Cauchies-E. (cur.). *Faire bans, edictz et statuz: légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et acteurs de l'activité législative communale en Occident, ca. 1200-1550*. Actes du colloque international (Bruxelles, 17-20 novembre 1999). Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001, pp. 51-83; ASCHERI, M. Statuti e consuetudini tra storia e storiografia. In: DONDARINI, G.M.; VARANINI, M. Venticelli (cur.). *Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000)*. Bologna: Pàtron, 2003, pp. 21-31; DANI, A. *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*. Bologna: pref. di D. Quaglioni, Monduzzi, 2003; DANI, A. *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa, secoli XVI-XVIII*. Bologna: Monduzzi, 2006; MONTORZI, M. *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*. Pisa: Edifir, 1997; VIDARI, G.S. Pene. Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali. In *Studi piemontesi*. n. 25. S.I.: s.n., 1996, pp. 327-343; VIDARI, G.S. Pene. Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana. In BULGARELLI, S.; CASAMASSIMA, A.; PIERANGELI, G. (cur.). *Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*. VIII: T-U. Firenze: Nuova Italia, 1999, pp. XI-XCVI; CASANA, P. *Gli statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda, Società per gli studi Storici*. Cuneo: Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo, 2000; ROSBOCH, M. *Invalidità e statuti medievali*. Pisa, Bologna, Milano, Ivrea. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, 2003; PIERGIOVANNI, V. Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine. In BULGARELLI, S. (cur.). *Biblioteca del Senato della Repubblica, Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*. Catalogo della mostra (8 novembre 1995-8 gennaio 1996). Roma: De Luca, 1995, pp. 13-19; PIERGIOVANNI, V. Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali. In Menestò, E. (cur.). *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*. Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1999, pp. 3-9; SAVELLI, R. Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca. In: *Società e Storia*, 21. S.I.: s.n., 1999, pp. 3-33; SAVELLI, R. Scrivere lo statuto amministrare la giustizia organizzare il territorio. In: SAVELLI, R. (cur.). *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*. Genova: Società ligure di Storia Patria, 2003, pp. 3-191; BRACCIA, R. Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il ponente ligure. In: *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*. Torino, Giappichelli, 1999, pp. 55-69; BRACCIA, R. *Diritto della città diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino*. Milano: Giuffrè, 2004; QUAGLIONI, D. Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza politica tardomedievale. In: *Statuti e ricerca storica*. Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988). Ferentino: Comune di Ferentino, 1991, pp. 61-75; QUAGLIONI, D. Un bilancio storiografico. In DONDARINI, R.; VARANINI, G.M.; VENTICELLI, M. (cur.). *Signori regimi signorili e statuti*, cit., pp. 11-20; SANTARELLI, U. Lo statuto «*redivivo*». In *Archivio storico italiano*, 151. S.I.: s.n., 1993, pp. 519-526; SANTARELLI, U. La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica bassomedievale. In: *Diritti generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001, pp. 337-350; SBRICCOLI, M. *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*. Milano: Giuffrè, 1969, rist. 2002; SBRICCOLI, M. *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*. In: SCHIOPPA, A. Padoa (cur.). *Legislation and Justice*. Oxford: Clarendon press, 1997, pp. 37-55; MECCARELLI, M.. Statuti, *"potestas statuendi"* e *"arbitrium"*: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale. In: MENESTÒ, E. (cur.). *Gli statuti delle città*, cit., pp. 89-124; STORCHI, C. Storti. *Scritti sugli statuti lombardi*. Milano: Giuffrè, 2007.



da suscitare interesse anche negli storici dell'età moderna, accanto ai medievisti, nella logica di un approccio multidisciplinare⁴:

La storia del diritto che negli ultimi anni ha registrato un imperioso ritorno, dopo un periodo di eclissi, per merito dei suoi studiosi ex-professo, ha conosciuto anche l'attenzione di storici dell'età moderna. La storia delle comunità ha dunque beneficiato (se non promosso in taluni casi) di quello che... abbiamo definito un "ritorno agli statuti"⁵.

Il "ritorno di fiamma"⁶ degli statuti ha offerto la possibilità agli studiosi di affrontare in modo più articolato anche il tema storiografico del "dualismo italiano", costruito sull'idea di un Regno, nel Sud del paese, che dalla sua nascita, nel XII secolo, aveva mostrato notevoli capacità di sviluppo di un modello di ordinamento pubblico accentuato sulla monarchia e sulle aristocrazie feudali, sacrificando la vitalità economica e commerciale delle comunità urbane, tanto da essere classificato come "area passiva" prevalentemente agricola, destinata ad essere sfruttata commercialmente dalle forze

⁴ Un contributo, in materia di ricerca, repertorizzazione e pubblicazione di fonti normative urbane medievali e moderne, è garantito dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, dal Comitato italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti normative (CISEFN), dal Centro di Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo di S. Miniato, dal Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea (GISEM), dall'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, dal Centro Interuniversitario per la Storia delle città campane nel Medioevo. Cfr. ALBINI, G. (cur.). **Bibliografia statutaria italiana: 1985-1995**, vol. I. Biblioteca del Senato della Repubblica. Roma: Centro di Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo di San Miniato, Comitato per gli Studi e le Edizioni delle Fonti normative, 1998; ANGIOLINI, E. (cur.). **Bibliografia statutaria italiana: 1996-2005**, vol. II. Biblioteca del Senato della Repubblica. Roma: Comitato per gli Studi e le Edizioni delle Fonti normative, 2009. Cfr. SAVELLI, R. (cur.). Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII), cit.; UNGARI, P. (cur.). **Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (secc. XII-XIX)**. Roma: Cervati, 1993; VIDARI, G.S. Pene. Consuetudini di Alessandria e "ius statuendi". In: **Rivista di Storia del diritto italiano**, 61. S.I.: s.n., 1988, pp. 285-305; VIDARI, G.S. Pene. Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemonte. In: **Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti. Ascona: Centro Seminariale Monte Verità**, 1993, pp. 262-288; VIDARI, G.S. Pene. Aspetti storico-giuridici. In: SPINA, L. (cur.). **L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX**. Biella: Rosso, 1997, pp. 15-52; VASINA, A. (cur.). **Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)**. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1997-1999; BIANCIARDI, P., OTTAVIANI, M.G. Nico. (cur.). **Repertorio degli statuti comunali umbri**. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1992; MENESTO, E. (cur.). **Gli statuti comunali umbri**. Atti del Convegno di Studi svoltosi in occasione del VII centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (Spoleto 8-9 novembre 1996). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1997; VILLANI, V. (cur.). **Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona**: dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV). Ancona: Deputazione di Storia Patria per le Marche, 2005-2007. Cfr. anche le collane "Corpus statutario delle Venezie", diretta da Gherardo Ortalli, Viella, Roma; "Statuti Comunali dell'Umbria", diretta da M.G. Nico Ottaviani, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria; "Statuti Comunali della Patria del Friuli", Forum Editrice Universitaria, Udine.

⁵ TOCCI, G. **Le comunità in età moderna: problemi storiografici e prospettive di ricerca**. Roma: Carocci, 1997, p. 93-94.

⁶ VIDARI, G.S. Pene. Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali. In **Studi piemontesi**. n. 25. S.I.: s.n., 1996.



autonome, manifatturiere, mercantili e finanziarie che promanavano dallo sviluppo comunale delle città nel Centro-Nord⁷.

La chiave di volta, allora, è consistita nel collocare i rapporti tra Nord e Sud d'Italia in una prospettiva di interconnessione, più che di lineare dipendenza economica, tra diverse aree della penisola, badando ad evitare l'applicazione di rigidi schemi di omogeneità e di uniformazione, perché la presenza di una logica di scambio ineguale, certamente evidente, nondimeno si è rivelata suscettibile di significative oscillazioni in relazione alle variabili geografiche, storiche e agli sviluppi dei singoli settori sociali, economici e commerciali, di volta in volta, presi in considerazione. Nello stesso tempo, se si eccettua l'insorgenza del *“nuovo dualismo”* noto come *“questione meridionale”*, conseguente all'unificazione dell'Italia nel XIX secolo⁸, la storiografia ha colto l'opportunità di allargare gli orizzonti di ricerca, in una prospettiva non soltanto nazionale, ma che, obbligatoriamente, si rivolge in chiave comparatistica ad osservare le trame delle dinamiche relazionali tra le regioni europee e quelle mediterranee⁹.

⁷ Sul tema cfr. GALASSO, G. (cur.). **Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350)**. Atti del Convegno internazionale di studi (Ariano Irpino, 12-14 settembre 2011). Soveria Mannelli: Rubbettino, 2014.

⁸ «Nettamente preferibile appare, perciò, riconoscere che il dualismo del paese preesiste alla sua unificazione politica, ma che nell'unificazione si sono determinate condizioni per cui la precedente dualità ha assunto la complessa fisionomia economica e sociale della questione meridionale. Il che rende, detto per inciso, opportuno conservare a tale *“questione”* la sua canonica denominazione e il senso di un problema nato e sviluppatosi nelle condizioni dell'Italia unita e della sua gestione politica, economica e sociale. Condizioni, però, che non sono solo interne, e che, meno che mai, si possono riassumere nella conquista, rapina e sfruttamento del Mezzogiorno, ridotto a *“colonia interna”* da parte del Nord. Si tratta, infatti, di condizioni che in parte non minore, e per molti versi in misura ben più determinante, dipendono dall'esterno; risiedono, cioè, nella nuova struttura e nei nuovi rapporti maturati nel *“grande mercato”* dell'economia industriale e capitalistica a un livello che, alla fine del secolo XX, avrebbe fatto parlare di una *“globalizzazione”*» (GALASSO, G. Dualismo italiano. In: GALASSO, G.. (cur.), **Alle origini del dualismo italiano**, cit., p. 308).

⁹ Da qualche decennio, la storiografia italiana sembra sensibilizzata rispetto alla necessità di dare un nuovo impulso alle ricerche sulla documentazione normativa delle *universitates civium*, *“nella direzione di individuare organiche strutture dentro le articolazioni regionali del Mezzogiorno”* (TREPPO, M. Del. Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione. In: Rossetti, G. (cur.). **Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo**. Bologna: il Mulino, 1977, p. 251). Dopo il rinnovamento metodologico dello storico del diritto Francesco Calasso, agli inizi del Novecento, il dibattito si è sviluppato intorno all'esigenza di elaborare un modello autonomo, da collocare in una *“più larga comparazione con le altre aree dell'Occidente”* (TABACCO, G. Il potere politico nel Mezzogiorno d'Italia dalla conquista normanna alla dominazione aragonesa. In: LEO, P. De (cur.). **Il Mezzogiorno medievale nella storiografia del secondo dopoguerra**: risultati e prospettive. Atti del IV Convegno nazionale dell'Associazione dei medievisti italiani (Università di Calabria, 12-16 giugno 1982). Soveria Mannelli: Rubbettino, 1985, pp. 65-111). Cfr. anche SERGI, G. La comparazione che cambia: le riletture comunali del Settentrione in una prospettiva italiana. In: SAITTA, B. (cur.). **Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV. Atti del Convegno Internazionale in onore di Salvatore Tramontana (Adrano-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 2003)**. Roma: Viella, 2006, pp. 87-95; DELILLE, G. Governo locale e identità urbana: il caso italiano in una prospettiva europea. In: CHACÓN, F., VISCEGLIA, M.A., MURGIA, G., TORE, G. (curr.). Spagna e Italia in Età moderna: storiografie a confronto. Primo Incontro Internazionale. **Identità mediterranee**: Spagna e Italia in una prospettiva comparativa (secoli XVI-XVIII). Roma: Viella, 2009, pp. 119-133); Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le sud de la France. Hiérarchies, institutions et langages (XIIe-XIVe siècle): études comparées, in **Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge**, 123 (2011), n. 2; Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée



Sul piano più strettamente giuridico, il *“dualismo italiano”*, riguardante la diversa natura e fondamento degli ordinamenti municipali tra le città del Nord e quelle del Sud, era stato già messo a fuoco e calibrato nei primi decenni del Novecento dallo storico del diritto italiano, Francesco Calasso, il primo a *“ricostruire anche per l’Italia meridionale una dottrina degli Statuti”*¹⁰ e a far uscire dallo *“stato di minorità”* *“La legislazione statutaria dell’Italia meridionale”*¹¹.

A raccogliere il testimone del maestro salentino è stato uno dei suoi allievi, Mario Caravale, che sin dagli anni ottanta del XX secolo si è reso promotore di iniziative dirette a

riprendere l’analisi del diritto statutario e consuetudinario delle città dell’Italia meridionale e della Sicilia, senza lasciarsi coinvolgere dalla polemica che ha impegnato gli storici, e soprattutto gli storici del diritto, tra la seconda metà del secolo scorso e la prima metà del nostro... Appare ormai necessario esaminare quel diritto proprio nel

occidentale à la fin du Moyen Âge (XIe-XVe siècles), in **Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Âge**, 126 (2014), n. 2.

¹⁰ Cfr. CALASSO, F. La «dottrina degli statuti» per l’Italia meridionale [1928]. In: **Annali di storia del diritto**, 9. S.l.: s.n., 1965, pp. 283-312. Questa chiave di interpretazione fu contrastata da GAUDIOSO, M. Natura giuridica delle autonomie cittadine nel *“Regnum Siciliae”*. Catania: Casa del libro, 1952. Partendo dalla distinzione tra ordinamenti originari e ordinamenti derivati, lo storico del diritto padovano, Aldo Checchini, allievo di Biagio Brugi e Nino Tamassia, si è spinto, invece, oltre le riflessioni del Calasso: «deve'essere anche esclusa la “diversità” – affermata dal Calasso – della “condizione giuridica dei Comuni dell’Italia superiore da quella in cui si trovano le città del Mezzogiorno”. L’indagine svolta sopra dimostra che la “condizione giuridica” delle “città del Mezzogiorno” comprese nel Regnum Siciliae, deve considerarsi sostanzialmente eguale a quella dei Comuni dell’Italia superiore compresi nell’unità dell’Impero... interessa qui rilevare: a) che l’essenza, non del concetto medievale, ma del generale concetto giuridico di sovranità emerge con certezza dalle “condizioni politico-giuridiche del Regno di Sicilia”, “in perfetta coerenza” con le quali “nasceva il ragionamento... del glossatore meridionale Marino da Caramanico”; b) che dalle condizioni politico-giuridiche del Regnum Siciliae si differenziano sostanzialmente quelle, non soltanto degli ordinamenti particolari “delle altre parti d’Italia” ma delle stesse *Universitates terrarum Regni Siciliae*» (CHECCHINI, A. Pressupposti giuridici dell’evoluzione storica dalla «bartoliana» teoria degli statuti al moderno diritto internazionale. In: SEGOLONI, D. (cur.), **Bartolo da Sassoferato. Studi e documenti per il VI centenario**, vol. II. Milano: Giuffrè, 1962, pp. 90 e 70).

¹¹ Cfr. CALASSO, F. **La legislazione statutaria dell’Italia meridionale, parte prima**. Roma: Signorelli, 1929, rist. an. Centro librario, Multigrafica, Bari-Roma 1971. Cfr. anche CALASSO, F. La città nell’Italia meridionale dal sec. IX al XI [1959]. In: Annali di storia del diritto, 9. S.l.: s.n., 1965, pp. 235-260; CALASSO, F. **La città nell’Italia meridionale durante l’età normanna [1959]**, in Annali di storia del diritto, 9. S.l.: s.n., 1965, pp. 263-279. Questa *“caratteristica, della spontaneità dell’evoluzione, è l’indice di un orientamento della vita pubblica che il mondo del diritto con la sua particolare sensibilità, e quasi attuando una sintesi a priori di futuri svolgimenti, registra con precocità. E, come già altre volte osservammo, il campo delle fonti normative ne è lo specchio fedele. Mentre nell’età normanna e, ancora più rigidamente, nella sveva le consuetudini e leggi locali avevano potuto serbarsi in vita solo in quanto non contrastassero con le leggi dello Stato, che avevano comunque il primo posto, già nei primi decenni del governo angioino appaiono manifestamente i segni del rapido sviluppo dei diritti locali e troviamo l’esplicita dichiarazione che tali diritti sono validi “capitulis et legibus Regni non obstantibus in contrarium disponentibus”: dove è evidente che l’antico rapporto fra diritto locale e diritto statuale è del tutto rovesciato”* (CALASSO, F. **Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale**. Milano: Giuffrè, 1949², rist. an. 1965, p. 185).



*suo contenuto, per coglierne la ricchezza e il notevole apporto al quadro complessivo dell'ordinamento giuridico del regno*¹².

Per qualificare il livello d'interazione organica tra i compiti amministrativi delle comunità locali del Sud d'Italia in antico regime e la presenza di un ordinamento politico unitario di tipo monarchico, lo storico medievale, Ivan Antonio Pini¹³, ha utilizzato la categoria dell' *"ente amministrativo"*, differenziandola dal modello del *"comune politico"* dell'Italia centro-settentrionale¹⁴. Una linea interpretativa, questa, descritta con una

¹² CARAVALE, M. La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia. In: CARAVALE, M. **La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni**. Roma-Bari: s.n., 1998, p. 200. Accanto alla storiografia calassiana cfr. le pionieristiche iniziative di ALIANELLI, N. **Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane**. Napoli: De Angelis, 1871; ALIANELLI, N. **Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napoletane**. Napoli: Rocco, 1873; FARAGLIA, N.F. **Il comune nell'Italia meridionale (1110-1806)**. Napoli: Tip. della Regia Università, 1883; CARABELLESE, F. **L'Apulia e il suo Comune nell'alto Medio Evo**. Bari: Vecchi, 1905; CARABELLESE, F. **Il Comune pugliese durante la monarchia normanno-sveva**. Bari: Vecchi, 1924. Per un bilancio sulle riflessioni storiografiche successive cfr., almeno, GALASSO, G. **Dal comune medievale all'unità. Linee di storia meridionale**. Bari: Laterza, 1969; GALASSO, G. Sovrani e città nel Mezzogiorno tardo-medievale. In: GENNINI, S. (cur.). **Principi e città alla fine del Medioevo**. Pisa: Pacini, 1996, pp. 225-247; CASSANDRO, G. Il Comune meridionale nell'età aragonese. In CASSANDRO, G. **Lex cum moribus. Saggi di metodo e di Storia giuridica meridionale, pref. di M. Caravale, pres. di A. Campitelli**, vol. I. Bari: Cacucci, 1994, p. 643-662; VALLONE, G. Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale. In **Rivista internazionale di diritto comune**, 2. S.I.: s.n., 1991, pp. 153-174; CORRAO, P. Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare. In: DONDARINI, R. (cur.). **La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo. Atti del Convegno (Cento, 6-7 maggio 1993)**. Cento: Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, 1995, pp. 35-60; ROMANO, A. Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia. In DÖLEMEYER, B. (cur.). **Das Privileg im europäischen Vergleich**. vol. 2. Frankfurt am Main: Heinz Mohnhaupt, 1999, p. 117-142; ROMANO, A. Definizione e codificazione dello ius commune siculum. In: BIROCCHE, I., MATTONE, A. (curr.). **Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004)**. Roma: Viella, 2006, p. 483-506; MILETTI, M.N. Peregrini in patria. Percezioni del ius regni nella giurisprudenza napoletana d'età moderna. In I. BIROCCHE, I., MATTONE, A. (curr.). **Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004)**. Roma: Viella, 2006, p. 401-482; VITOLO, G. (cur.), **Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna**. Salerno: Laveglia, 2005.

¹³ Per un profilo dello studioso cfr. PINTO, G. Ricordo di Antonio Ivan Pini. In: **Bullettino storico pistoiese**. CV. S.I.: s.n., 2003, p. 3-8.

¹⁴ PINI, A.I. Dal comune città-stato al comune ente amministrativo. In: PINI, A.I. **Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano**. Bologna: Clueb, 1986, pp. 61-62: *"Quando il margine di autonomia è assoluto si ha la piena sovranità e quindi la vera e propria città-stato (come nella Grecia antica o nell'Italia preromana). Quando l'autonomia, pur molto ampia in senso amministrativo, non si esplica nel settore giurisdizionale, legislativo e coercitivo, si ha un ente amministrativo tipo il municipio romano, l'università dell'Italia meridionale, il comune odierno. Quando invece si hanno contemporaneamente le due cose, cioè un'autonomia di tale ampiezza di attribuzioni giurisdizionali, legislative, finanziarie e amministrative, da ridurre la potestà sull'ente territoriale dello stato sovrano ad una sovranità più che altro nominale, ma non appunto la piena sovranità, si ha un tipo di comune che potremmo definire "politico", che è la forma di autonomia locale che caratterizza la storia di buona parte dell'Italia centro-settentrionale tra l'XI e il XV secolo, ma che in certe zone (Genova, Venezia, Lucca) giunge sino alla fine del XVIII secolo"*. Corsivo aggiunto. Recentemente, riguardo alla realtà centro-settentrionale, Mario Ascheri si è soffermato per l'epoca medievale sul concetto di *"città-Stato"*, come species del genus Comune (ASCHERI, M. **Siena e la città-stato del Medioevo italiano**. Siena: Betti, 2003; ASCHERI, M. **Le città-Stato**. Bologna: Il Mulino, 2006). Luca Mannori ha, invece, evidenziato la presenza, tra basso-medioevo ed età moderna, di uno *"Stato"* cittadino, come *"piccolo Stato"* in un *"grande Stato"*, tra *"pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo"* (MANNORI, L. Il *"piccolo Stato"* nel *"grande Stato"*. Archetipi classici e processi di territorializzazione nell'Italia



sensibilità affinata dall'esperienza politica anche dallo storico medievale e moderno napoletano, Giuseppe Galasso, secondo il quale:

Nella fissazione del comune come modulo ed ente amministrativo locale l'esperienza del Mezzogiorno ebbe... un suo valore che andava ben oltre i confini del paese, e non si può neppure negare che la "legislazione statutaria" dei comuni meridionali abbia rappresentato un importante contributo alla formazione del grande patrimonio amministrativo italiano e della sua esperienza istituzionale e normativa¹⁵.

Questo tipo di argomentazione mostra, tuttavia, le asperità di una valutazione giuridica che racchiude fattori di criticità, laddove ci si spinga, e non è il caso degli autorevoli maestri summenzionati, ad appiattire il discorso storiografico sulla riduzione del rapporto tra monarchia e città dei Regni di Napoli e di Sicilia in un automatico rapporto di comparazione tra Stato ed enti locali, nell'accezione contemporanea:

Si tratta, infatti, di due relazioni diverse nella sostanza, dato che si tratta oggi della dialettica tra l'unico titolare della sovranità e un ente locale, nel Medioevo di quella tra due titolari di dominium sul territorio municipale. Una differenza che dovrebbe suggerire estrema cautela nell'utilizzare per il Medioevo lo stesso concetto di "autonomia" costruito dalla scienza giuridica del secolo XIX in riferimento alla competenza degli enti territoriali locali definita dalla legge statale¹⁶.

Si aggiunga, poi, che nell'età moderna la tendenza a sviluppare pratiche di governo di stampo assolutistico nel regno di Napoli produsse un modello di Stato giurisdizionale *"macrocefalo"*, vale a dire avviluppato sulla capitale e sui tribunali supremi, con modelli urbani periferici dai tratti giuridici peculiari e nondimeno rilevanti rispetto al

tardo medievale e proto moderna. In: GABBA, E., SCHIAVONE, A. (curr.). **Polis e piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno**. Atti delle Giornate di studio (Firenze, 21-22 febbraio 1997). Como: New press, 1999, pp. 48-66. Sui profili dell'*"auto amministrazione"* e del *"legicentrismo"* tra Sette e Ottocento, cfr. anche MANNORI, L. Dall'autonomia all'autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento, in **Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)**. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001, p. 389-420.

¹⁵ GALASSO, G. Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494). In: GALASSO, G. (cur.), **Storia d'Italia**. vol. XV/1. Torino: s.n., 1992, p. 439.

¹⁶ M. Caravale, **La legislazione statutaria**, cit., p. 200. *"In effetti, nell'Italia meridionale come in ogni altra regione europea l'assetto sociale cittadino esprimeva una gerarchia di poteri che vedeva al vertice della comunità un ristretto gruppo di famiglie. Tra queste e la monarchia si venne per lo più ad instaurare uno stretto rapporto d'intesa, dato che le prime avevano bisogno della protezione – militare, politica, giurisdizionale – della seconda e costei si fondava sul loro controllo territoriale per assicurare pace interna alle popolazioni e per ottenere l'indispensabile consenso. Tale intesa implicava necessariamente uno stabile equilibrio tra le tendenze unitarie della monarchia e le libertà necessarie all'ordinamento cittadino. Perciò, come si è detto prima, le consuetudini non potevano contrastare con le disposizioni regie. Per il medesimo motivo l'autonomia cittadina doveva armonizzarsi con gli altri ordinamenti locali che componevano il Regno"* (CARAVALE, M. **Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale**. Bologna: Il Mulino, 1994, p. 281).



conto nazionale¹⁷, i quali attendono di essere studiati a fondo senza ricorrere agli abusati e anacronistici termini dell' "analogia" o peggio dell' "anomalia" rispetto ai corrispettivi del Centro-nord d'Italia¹⁸:

Un'altra importante caratteristica della storia provinciale del Regno di Napoli, che si viene delineando in età moderna, è l'assenza di un vero e proprio sistema urbano. Le città non mancano: non solo gli ambiti provinciali della Campania e delle Puglie, ma anche altre aree del Mezzogiorno presentano nuclei urbani dotati di una storia vivacissima e dal punto di vista economico-sociale e dal punto di vista civile. Essi hanno potuto sviluppare nel tempo un complesso di funzioni legate al particolare tipo di insediamento, alla vita religiosa, all'economia protoindustriale o agricolo-pastorale, agli scambi commerciali, al servizio politico-amministrativo, alla posizione strategico-militare, ecc. Ma le città meridionali sono intimamente collegate al territorio rurale da una stretta rete di interdipendenze: il continuum città-campagna è un elemento caratterizzante, nel senso che la città dipende largamente dal contado per la formazione del reddito e della ricchezza, e nel senso che la città raramente svolge una funzione di coordinamento e di organizzazione del suo hinterland. Tra il XVI e il XVIII secolo la dimensione prevalente dei comuni meridionali – oltre il 70% – è inferiore agli 8 mila abitanti¹⁹.

Analoghe considerazioni si possono cogliere negli studi dello storico del diritto italiano e delle istituzioni politiche, Andrea Romano, per quanto riguarda il regno di Sicilia:

¹⁷ Mi sia consentito, per ragioni di spazio, rinviare alle riflessioni contenute nelle mie due monografie e alla relativa bibliografia citata (Scipione de Augustinis, L'«Amor' infinito, ch'alla Patria si deve». La "Descrittione d'Ariano" di un notaio del XVI secolo, edizione critica a cura di G. Stanco, pref. di G. Galasso, Elio Sellino, Avellino 2008; STANCO, G. **Gli statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia**. Ariano Irpino: Centro Europeo di Studi Normanni, 2012).

¹⁸ Cfr. MUSI, A. Né anomalia né analogia: le città del Mezzogiorno in età moderna. In: VITOLO, G. (cur.). VITOLO, G. (cur.), **Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna**. Salerno: Laveglia, 2005, p. 307-312.

¹⁹ MUSI, A. Il Regno di Napoli dagli Spagnoli all'Unità. In: MUSI, A., VITOLO, G. (curr.). **Il Mezzogiorno prima della questione meridionale**. Firenze: Le Monnier, 2004, pp. 109-211, p. 204. Cfr. anche MUSI, A. (cur.). **Le città del Mezzogiorno nell'Età moderna**. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000. "Per il Mezzogiorno d'Italia la 'via napoletana allo Stato moderno' ha continuato a segnare uno degli assi centrali della ricerca. Anche questa, tuttavia, è stata per lo più considerata come una via disseminata di compromessi. Si è insistito sui processi di accentramento e l'erosione degli spazi politici lasciati in periferia alle forze feudali, ma anche sulla non linearità di questi processi, segnati da colpi d'arresto, riprese, crisi. Si è parlato del disciplinamento dei ceti dominanti, da 'potenze' che erano ridotte a 'poteri', ma anche del mancato assorbimento dei 'ceti' da parte dello Stato, a lungo disposto a riconoscerli e garantirli come ordini privilegiati. E nella loro 'dialettica' – che è parsa anche come dialettica tra la capitale, luogo di elezione del 'ceto civile', della 'Respubblica dei togati', e la periferia, a lungo feudale – si è continuato a vedere la chiave della storia del Regno tra Cinque e Seicento. A partire dalle periferie si è d'altra parte sviluppata in anni recenti un'attenzione nuova alla storia dei centri urbani. Così anche nel caso del Regno, alcuni studiosi vedono oggi nelle città dei poli aggregativi territoriali di qualche consistenza, benché soggetti a processi di rapida marginalizzazione: sede, nel tardo Quattrocento, di poteri capaci di interloquire con il governo centrale, prima di diventare nelle sue mani, tra Cinque e Seicento, strumento di disciplinamento dei particolarismi e dei gruppi sociali periferici" (GUARINI, E. Fasano. Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna? In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), **Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno storico (University of Chicago, 26-29 aprile 1993)**. Bologna: il Mulino, 1994, pp. 164-165).



Prassi statutaria e contrattualismo diventavano espressione degli equilibri politici del Regno che si riflettevano nei capitula e nelle consuetudines seu statuta delle città. Illuminante, in tale prospettiva, può risultare l'indagine diplomatica, a torto sottovalutata da chi disprezza i lettori di carte polverose, colme di particolari... Quelle formule, con il passaggio dai diplomi alle gratiae, nella loro intrinseca diversità, finivano per essere il risultato di equilibri politici e attestavano realtà giuridiche diverse, peraltro non sempre ben comprese, specialmente da chi legge le vicende siciliane e del diritto dell'Isola, in aderenza o in contrapposizione all'altra Italia o da chi guarda alla Sicilia collocandola in un generico "regno meridionale"²⁰.

La fioritura di studi sulle città del Sud d'Italia ha trovato una sintesi tra medievisti, modernisti e storici del diritto, nella consapevolezza di verificare, attraverso attività di ricerca e di valorizzazione del materiale documentario superstite, la possibilità di costruire nuove basi di interpretazione delle vicende urbane per il tramite del tema dell'identità, come si evince dalle riflessioni di Pietro Corrao²¹ e di Giovanni Vitolo:

un campo promettente di indagine è... quello delle città, che appaiono in grado di interagire sempre, sia pur con esiti diversi, con il potere regio, con il ceto baronale e con le comunità rurali, sviluppando nello stesso tempo una strategia "identitaria" pienamente comparabile con quella di altre realtà urbane dell'Italia e dell'Europa: strategia

²⁰ ROMANO, A. Le due Italie degli statuti: tra regno, signorie e comuni. Spunti comparativi. In: DONDARINI, R., VARANINI, G.M., VENTICELLI, M. (curr.). *Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000)*. Bologna: Pàtron, 2003, p. 49.

²¹ CORRAO, P. La difficile identità delle città siciliane. In: CHITTOLINI, G., JOHANEK, P. (curr.), *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI)*. Bologna: il Mulino, 2003, pp. 97-122. "Il fatto che la storia del Mezzogiorno sia stata a lungo prigioniera di una separatezza dal resto della storia italiana, e in particolare dal problema della costruzione di assetti statali quali quelli dei secoli XV-XVI, deriva infatti essenzialmente... dall'isterilimento del dibattito storiografico sui regni meridionali attorno alle categorie indiscusse di monarchia e feudalità, largamente insufficienti. Si è supposta la storia sociale e istituzionale meridionale determinata dal confronto fra una monarchia, sempre uguale a se stessa, e una feudalità, anch'essa con caratteristiche analoghe sul lungo periodo. Non cogliere la portata della trasformazione che interessò sia le strutture istituzionali della monarchia, sia l'assetto e le caratteristiche delle classi aristocratiche, sia i rapporti fra le une e le altre; sottovalutare o trascurare del tutto l'esistenza di altri soggetti che agivano nello spazio politico e sociale del regno; non rilevare quanto le due realtà che si suppone contrapposte fossero in realtà compenetrate e intrecciate comporta inevitabilmente l'impossibilità di attingere alle reali dinamiche della storia meridionale e di leggerne le vicende rispettandone la complessità. Il paradigma delle 'due Italie' è d'altronde profondamente radicato nella storiografia italiana e di argomento italiano... E tuttavia si tratta di un paradigma relativamente superficiale, che è stato alla radice di una lettura retrodatata della cosiddetta 'questione meridionale', che ha causato una reciproca estraneità fra gli orientamenti storiografici del Sud e del Centro-Nord, e che ha determinato, dal punto di vista dell'osservatore 'esterno', una sbrigativa identificazione della storia italiana con quella della parte centro-settentrionale della penisola, più fortemente caratterizzata in senso originale dal fenomeno cittadino e dai suoi sviluppi, cui si è sempre attribuito carattere progressivo, in contrapposizione a una vicenda tendenzialmente immobile del Mezzogiorno. Ciò ha generato una visione inevitabilmente distorta, che ha ignorato le strettissime relazioni esistenti fra le due aree della penisola e ha isolato la storia del Mezzogiorno dallo stesso contesto europeo, in cui invece, pur con le sue particolarità, si colloca allo stesso titolo di quella dell'area centro-settentrionale (CORRAO, P. *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo*. Note sul caso siciliano. In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno storico (University of Chicago, 26-29 aprile 1993)*. Bologna: il Mulino, 1994, p. 189-191).



che fu assai varia e si attuò con tempi diversi, anche se fu soprattutto sul finire del Medioevo che giunse ad esiti tendenzialmente stabili e duraturi, non a caso in coincidenza con i fenomeni di consolidamento delle istituzioni politico-amministrative e di formalizzazione della preminenza sociale e politica. Saldamente inquadrata nelle strutture dello "Stato moderno" spagnolo e sotto la protezione di santi patroni di collaudata potenza, ma nello stesso tempo consapevoli del carattere identitario del proprio patrimonio normativo e della propria storia politica, religiosa e culturale, le città del Mezzogiorno si accingevano ad affrontare una navigazione ancora più difficile e avventurosa di quella medievale, prima, nel *"lungo Cinquecento"* e poi in quelli che la storiografia chiamava *"i tempi grigi della storia d'Italia"*²².

Assolutamente speculare all'orientamento metodologico delineato dai due storici medievisti è il quadro d'indagine tracciato dagli storici del diritto Beatrice Pasciuta²³, per il regno di Sicilia, e Aurelio Cernigliaro, per il regno di Napoli, il quale ritiene indispensabile abbandonare il riferimento al criterio dell'autonomia²⁴, ossia di uno specifico

²² VITOLO, G. **Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell'identità cittadina nel Mezzogiorno medievale.** Salerno: Carlone, 2001, pp. 8-9. Secondo Francesco Senatore, *"L'università non è affatto una "forma", magari percepita come imperfetta, del comune dell'Italia centro-settentrionale. È vero esattamente il contrario: nella dottrina universitas è il termine utilizzato per connotare qualsiasi ente corporativo dotato di personalità giuridica e di autonomia: associazioni professionali, comunità religiose, comunità territoriali. Dal punto di vista giuridico, ma anche da quello storiografico, potremmo dire insomma che l'universitas è il genere e che il comune è la specie. Assumere i comuni italiani centro-settentrionali – esperienza storica e politica di straordinaria portata – come modello implicito nella storia delle città e persino delle comunità minori è infatti pericoloso, e impedisce un'ampia considerazione del fenomeno cittadino e comunitario su scala italiana ed europea. In quanto stati cittadini sovrani ("autocefali", per dirla con Weber) i comuni del Centro e del Nord d'Italia furono un'eccezione nel panorama europeo (e dunque anche in quello dell'Italia, data la limitatezza geografica dell'area di "città comunale"), dove i centri urbani e rurali furono tutti, o quasi, semplicemente "autonomi", ma non "autocefali"* (SENATORE, F. Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali. In LANGELI, A. B., GIORGI, A., MOSCADELLI, S. (curr.). **Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna.** Siena: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009, p. 450-451).

²³ Il "problema delle città nel Regno riacquista importanza, orientandosi adesso verso il superamento della polemica sulla natura giuridica della normativa cittadina e dell'inevitabile confronto – per analogia o per differenza – con le realtà comunali sul modello dell'Italia centro-settentrionale e punta l'attenzione sulle caratteristiche dell'identità cittadina, nel quadro complesso di un sistema politico policentrico, nel quale viene a cadere la tradizionale subordinazione gerarchica città-corona, ed emerge invece un rapporto dialettico fra le varie componenti del Regno. In questa ottica lo studio sulle normative locali riprende vigore: lo ius proprium delle città assume una diversa caratterizzazione, essendo indagato come il prodotto di una identità cittadina che tuttavia non si afferma 'contro' o 'grazie' al favore regio, ma che è dotata per sua stessa natura di una iurisdictio sua propria della quale sono garanzia ed insieme espressione le magistrature locali che ne assicurano il rispetto e la vigenza" (PASCIUTA, B. Due falsi privilegi fredericiani su Corleone: la normativa cittadina e il paradigma della falsificazione. In: **Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo.** 48. n. 2. Palermo: Università di Palermo, 2003, p. 202).

²⁴ Il riferimento riguarda soprattutto gli effetti fuorvianti delle incrostazioni statalistiche della categoria autonomia assimilata spesso a quella di indipendenza. Circa l'autonomia nel Medioevo come "nozione relativa" cfr. GROSSI, Paolo. **L'ordine giuridico medievale.** Roma-Bari: Laterza, 1997, p. 51: *"Autonomia qui significa dunque storicità autentica del diritto, capacità di interpretare e rappresentare il gioco delle linee propulsive presenti nella società, insuscettibile a essere ridotta a voce di un principe, di un ceto ristretto, di una classe. Autonomia significa disincagliamento da forze specifiche e particolari, ma significa immersione completa senza preclusioni nel profondo strutturale d'una età e d'un luogo e, al tempo stesso, sensibilità a quanto in quel profondo si muove e preme".*



potere deliberativo, mentre rilievo crescente assume l'identità²⁵ del centro di volta in volta preso in esame: quanto a dire in sede storiografica l'esigenza di chiarirne a fondo i termini peculiari dell'essere in rapporto alle entità finitime od analoghe per condizioni esistenziali ovvero – e sopra tutto – in rapporto alla 'dominante'. Quell'esigenza generale s'impone, d'altra parte, in maniera precipua per la realtà giuridica ed istituzionale del Mezzogiorno quando ci si prefigga d'individuare per i centri minori la sfera di specifica identità innanzitutto in riferimento a Napoli come centro-capitale²⁶.

La storiografia giuridica, sull'onda della cornice normativa approntata in Italia tra la fine del XX e gli inizi del XXI secolo, che sembrava avviare una stagione di costruzione di diverse e più aggiornate forme di democrazia partecipativa e di superamento del rigido centralismo statale attraverso il richiamo, nell'esercizio dell'autonomia normativa degli enti locali, alle specificità territoriali e storiche, è ritornata, quindi, a Nord come a Sud del paese, ad occuparsi della legislazione statutaria delle città d'antico regime. L'attenzione metodologica si è presto configurata come esigenza accademica di fornire agli estensori dei nuovi statuti la ricostruzione di una documentazione storica, che, affiancata ai dati paesaggistici, archeologici e linguistici, potesse essere in grado di restituire vitalità a una fonte giuridica d'antico regime, non nella dimensione comparativa in quanto a

²⁵ Sulle problematiche relative all'appartenenza civica cfr. ASCHERI, M. Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio. In: **Rivista di Storia del diritto italiano**, 60. S.I.: s.n., 1987, pp. 179-194; QUAGLIONI, D. Le radici teoriche della dottrina bartoliana della cittadinanza. In: QUAGLIONI, D. **'Civilis sapientia' Dottedri giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno**. Rimini: Maggioli, 1989, pp. 127-144; STORCHI, C. Storti. **Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici**. Milano: Giuffrè, 1990; ASCHERI, M. Lo straniero: aspetti della problematica giuridica. In ROSETTI, G. (cur.). **Dentro la città. Stranieri e realtà urbana nell'Europa dei secoli XII-XVI**. Napoli: Liguori, 1999², pp. 37-50; TREPOPO, M. Del. Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico. In: ROSETTI, G. (cur.). **Dentro la città. Stranieri e realtà urbana nell'Europa dei secoli XII-XVI**. Napoli: Liguori, 1999, p. 193-251; COSTA, Pietro. **Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento**. Roma-Bari : Laterza, 1999; CHITTOLINI, G., JOHANEK, P. (curr.), **Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI)**. Bologna: il Mulino, 2003; ASCHERI, M. Un'altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali. In: PRODI, P. (cur.). **La fiducia secondo i linguaggi del potere**. Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 311-323; VENTURA, P. Il linguaggio della cittadinanza a Napoli tra ritualità civica, amministrazione e pratica politica (secoli XV-XVII). In BALBI, G. Petti, Vitolo, G. (curr.). **Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna**. Salerno: Laveglia, 2007, p. 347-375; COSTA, Pietro. **Civitas, respublica, corpus. Immagini dell'ordine e dell'appartenenza fra 'antico' e 'moderno'**. In: CARILLO, G. (cur.). **Unità e disunione della polis**. Avellino: Elio Sellino, 2007, p. 559-645; **Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)**, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge", 125 (2013), n. 2; VARANINI, G.M. (cur.). **Storiografia e identità dei centri minori italiani tra la fine del Medioevo e l'Ottocento**. Atti del XIII Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato, 24-26 settembre 2010). Firenze : Firenze University Press, 2013; CASSI, A. (cur.). **Ai margini della civitas: figure giuridiche dell'altro fra Medioevo e futuro**. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2013. Circa l'identità del ius Regni cfr. MILETTI, M.N. Ermeneutica del ius Municipale nella giurisprudenza napoletana d'età moderna. In : STORTI, C. (cur.). **Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici**. Napoli : Jovene, 2010, p. 299 ss.

²⁶ CERNIGLIARO, A. **Civitas et insula de Yscla. Un centro marinaro tra Aragonesi e Asburgo**. In: **Studi Veneziani**, 52. S.I.: s.n., 2006, p. 20.



natura e fondamento, ma nella veste di recuperato patrimonio genetico e identitario funzionale alla contemporanea gestione del patrimonio culturale ed ambientale locale.

La storiografia politica italiana, invece, dal 1945 in poi, ha mostrato una pressoché indifferenza in merito al tema del particolarismo territoriale, ritenendolo un inutile farfallo di cui la modernità si era presto liberata attraverso la scelta dell'accentramento e del potere statale innervato su scala nazionale. È pur vero che le interpretazioni romantiche e risorgimentali sul tema della libertà dei liberi comuni medievali italiani, rese in musica anche da Giuseppe Verdi²⁷, hanno fatto breccia nelle teorie indipendentiste e federaliste assorbite e proposte da alcuni movimenti territoriali nel Nord d'Italia, confluiti nei primi anni novanta del secolo scorso nel partito della Lega Nord²⁸. Ma proprio queste tendenze hanno finito per innalzare uno steccato nella valutazione negativa degli enti locali come *"anti-Stato"*, causa di frammentazione del potere politico e di debolezza dell'autorità pubblica centrale asservita agli interessi particolaristici delle fazioni e dei gruppi di interesse territoriali²⁹.

Verso la fine degli anni novanta del XX secolo, è stato coinvolto nel dibattito storiografico sul tema statutario anche lo storico del diritto, Mario Sbriccoli, autore di un'insuperata monografia nel 1969 sul ruolo dei giuristi nel funzionamento delle istituzioni comunali, non a caso ristampata nel 2002³⁰, che gli aveva consentito di indagare *"i rapporti di potere, le ideologie politiche, gli strumenti di mediazione di cui l'interpretatio iuris dei giuristi è parte integrante attraverso la scrittura, l'uso e la revisione [degli statuti]"*³¹.

Al fine di agevolare l'individuazione di strumenti più aggiornati di analisi, lo storico di Macerata ha indicato il percorso da seguire per rinnovare la letteratura storico-giuridica. Una fonte certamente giuridica, ma di "complessa tipologia"³², come quella statutaria, ri-

²⁷ "CORO: Viva l'Italia! un sacro patto / Tutti stringe i figli suoi: / Esso alfin di tanti ha fatto / Un sol popolo d'eroi! / Le bandiere in campo spiega, / O Lombarda invitta Lega, / E discorra un gel per l'ossa / Al feroce Barbarossa. / Viva l'Italia forte ed una / Colla spada e col pensier / Questo suol che a noi fu cuna, / Tomba sia dello stranier!" (**La battaglia di Legnano. Tragedia lirica in quattro atti di Salvatore Cammarano posta in musica da Giuseppe Verdi**, G. Ricordi, Milano s.d., p. 33).

²⁸ Cfr. MIGLIO, G. **Per un'Italia federale**. Milano: Il Sole 24 ore, 1990; MIGLIO, G. **Federalismo e secessione. Un dialogo (con A. Barbera)**. Milano: Mondadori, 1997; BUCHANAN, A. **Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi, presentazione di G. Miglio**. A. Milano: Mondadori, 1994. Sul pensiero dello studioso cfr. BUSSOLETTI, A. Autonomia e federalismo tra diritto e scienza politica: il pensiero di Gianfranco Miglio. In: **Quaderni Fiorentini**, vol. I 43. Firenze: s.n., 2014, p. 393-414.

²⁹ Cfr. NAJEMY, J.M. Stato, comune e universitas. In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), **Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno storico (University of Chicago, 26-29 aprile 1993)**. Bologna: il Mulino, 1994, p. 651-652.

³⁰ SBRICCOLI, M. **L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale**. Milano: Giuffrè, 1969

³¹ L. Lacchè, Sbriccoli, Mario, in **Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)**, diretto da I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta, vol. II, il Mulino, Bologna 2013, p. 1810.

³² ASCHERI, M. **Introduzione**. Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia, cit. Cfr. anche ASCHERI, M. *Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur'contado' (XIIe-XIVe siècles)*. In: MOUSNIER, M., POUMARÈDE, J. (cur.). **La coutume au village dans l'Europe médiévale et modern**. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2001, pp. 73-92.



chiede sul piano metodologico un più intenso dialogo tra giuristi e storici della società. Non stupisca, dunque, il monito agli studiosi del

rilievo della legislazione statutaria non solo nella storia del giuridico, ma anche – e forse soprattutto – nella storia politica delle città, perché è ormai acquisita anche per gli storici non giuristi la convinzione che la storia delle città sta in grandissima parte nella storia della loro costituzione formale e materiale. Ma negli statuti c'è molto di più che questo: c'è la traccia stabile delle culture, dei conflitti, della crescita anche materiale della comunità, della loro produzione artistica, del loro sviluppo economico e della loro maturazione civile... Ma lo statuto non è una legge, nel senso che noi diamo a questa espressione, e tanto meno una *"carta costituzionale"* moderna. Lo statuto è il risultato stratificato di una storia, ed in questa misura registra e conserva elementi storici che possono sembrare, e magari sono, contraddittori e incoerenti... Questo elemento della lunga durata è, per così dire, l'indizio probante della valenza simbolica dello statuto, considerato alla stregua di un baluardo, un'ancora della autonomia; in tempi più tardi, tra XVII e XVIII secolo, sarebbe stato tenuto come l'antico testimone della identità, o meglio ancora, forse, della speranza di una comunità, che ha perso la sua autonomia e che rischia di perdere la sua riconoscibilità storica: la speranza di conservare esistenza ed immagine in una realtà statale che minaccia di cancellarle... Cosa che in qualche misura ed in un certo modo è avvenuta: perché io credo che il mantenimento del senso delle municipalità, quello che l'ottocento ha identificato con i campanili e che l'esperienza politica recente sta rivalorizzando con l'affermazione ed il progressivo rafforzamento del principio delle autonomie locali, altro non sia se non il lontano esito di quella vicenda storica³³.

2. DALLO “STATUTO REDIVIVO” ALL’“ORIZZONTE ERMENEUTICO POST STATUALE” DELL’AUTONOMIA

Il processo di riforma, iniziato con la l. n. 142/90³⁴ e proseguito negli anni successivi con la l. n. 59/1997, l. n. 265/1999, t.u. e.l. n. 267/2000, l. cost. n. 3/2001³⁵, l. n. 131/2003

³³ SBRICCOLI, M. Conclusioni. In: MENESTÒ, E. (cur.), **Gli statuti delle città**, cit., p. 167-168; 171; 172; 174.

³⁴ Cfr. SALA, G. **Sui caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti**. vol. III. Napoli: Jovene, 2005, p. 2241-2242: “Non a caso il riconoscimento, con la legge 142 del 1990, di una autonomia statutaria era dapprima parso il segno più forte di rottura con l'esperienza passata, per divenire ben presto uno dei punti di maggior delusione. La legislazione successiva, da quella elettorale alle riforme della dirigenza pubblica, hanno compreso l'autonomia statutaria non solo quanto alla forma di governo dell'ente ma anche per la distribuzione delle competenze interne, tra organi e uffici. Che ciò sia avvenuto per fini anche condivisibili, come l'assegnazione dei compiti di gestione a soggetti legittimati non da una rappresentanza elettorale ma da una capacità professionale, non fa venir meno la constatazione che, di fatto, lo statuto, nel testo unico del 2000, è ridotto a poco più di un regolamento di organizzazione”.

³⁵ “Nel corso della XIII legislatura (maggio 1996-maggio 2001) si possono individuare in proposito tre fasi. Un primo periodo (che ha termine nel maggio 1998) contrassegnato dal tentativo di “grande riforma” costituzionale avviato con la commissione bicamerale per le riforme costituzionali e dalla parallela approvazione della legge Bassanini (la legge n. 59/1997) con la quale si è dato avvio al cosiddetto “federalismo amministrativo”; un secondo periodo



etc., aveva come obiettivo la valorizzazione delle autonomie regionali e locali, assecondando l'idea di realizzare una *"Repubblica delle autonomie"*³⁶ fondata sulla coesione e solidarietà sociale. L'evoluzione di una simile prospettiva è apparsa agli studiosi accorti subito impervia, in un quadro istituzionale e normativo giammai coerente e organico³⁷, alla perenne ricerca di una sintesi, al netto delle ideologie e delle strategie dei partiti, tra coscienza civica e interessi nazionali³⁸.

Le nuove formulazioni degli artt. 114 e 118 Cost. sembravano, tuttavia, in grado di garantire agli enti locali, nella qualità di *"enti autonomi"*, una formale posizione di equiordinazione tra gli elementi costitutivi della Repubblica e una pari dignità costituzionale rispetto al ruolo delle regioni *ex art. 117 Cost. Le amministrazioni locali, tramite il conferimento di una significativa autonomia statutaria*³⁹ e regolamentare⁴⁰, avrebbero potuto finalmente, nei limiti dell'ordinamento statuale, individuare una cornice normativa idonea a rappresentare i moduli di governo e di amministrazione a misura delle specificità territoriali⁴¹.

*che attraversa il 1999 – la breve ma molto produttiva stagione delle "riforme parziali"; un'ultima fase, quella che comprende l'anno 2000 e gli ultimi mesi della legislatura, nel corso della quale ha luogo propriamente la formazione del testo successivamente divenuto la legge cost. n. 3/2001" (RIZZONI, G. La riforma del sistema delle autonomie nella XIII legislatura. In: GROPPI, T., OLIVETTI, M. (curr.). **La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V.** Torino: Giappichelli, 2003, p. 23).*

³⁶ Cfr. T. Groppi-M. Olivetti (curr.), *La Repubblica delle autonomie*, cit.; PIOGGIA, A., VANDELLI, L. (curr.). **La repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale:** regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V. Bologna: il Mulino, 2006.

³⁷ *"In verità, le riforme degli assetti territoriali dei pubblici poteri non hanno costituito tanto lo sviluppo 'armonico' di un modello chiaramente precostituito quanto piuttosto la risultante di interventi riformatori parziali e settoriali. Come è stato osservato da più parti, infatti, tali interventi, nel corso degli anni '90, hanno avuto ciascuno una "storia abbastanza autonoma" e sono stati prodotti dall'interazione di diversi attori politici ed istituzionali coinvolti nella formazione delle politiche istituzionali, "senza attribuire grande risalto alla razionalità a priori di un dato modello"* (GAMBINO, S. *Regioni e autonomie locali nella riforma del Titolo V della Costituzione*. In: **Scritti in memoria di Livio Paladin**, vol. II. Napoli: Jovene, 2004, p. 933-934).

³⁸ ROMANELLI, R. *Centralismo e autonomie*. In: ROMANELLI, R. (cur.). **Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi**. Roma: Donzelli, 1995, p. 186.

³⁹ Cfr. art. 114, co. 2, Cost. *"È chiaro – e sul punto non vi sono incertezze – che gli statuti degli enti locali sono una tipica espressione di autonomia, ma anche che essi sono comunque subordinati alla legge ordinaria, della quale devono rispettare i principi... Va, invece, escluso che principi-limite dell'autonomia statutaria possano essere contenuti in leggi regionali. Circa la natura dello statuto, si ritiene esatta la qualificazione di esso come fonte sub primaria, per evidenziarne la diretta legittimazione costituzionale... ed il suo potere di deroga anche a determinate norme primarie (ossia, come accennato, alle norme non di principio)"* (STADERINI, F. **Diritto degli enti locali**, Padova: Cedam, 2006, pp. 76-78).

⁴⁰ Cfr. art. 117, co. 6, Cost.

⁴¹ Secondo F. Staderini, *Diritto degli enti locali*, cit., pp. 91-93, tuttavia, *"È difficile, anche per l'insufficienza delle fonti documentali disponibili, dare giudizi sulla c.d. fase costituente degli enti locali, seguita alla legge 142; ma la prima impressione è di un uso assai limitato e prudente del nuovo strumento a disposizione. Insomma non sembra proprio che l'esercizio dell'autonomia statutaria abbia consentito di realizzare l'auspicato superamento dell'uniformità degli ordinamenti locali... Se le forze politiche locali di fronte al nuovo strumento statutario hanno mostrato scarsa propensione a sfruttare le molteplici potenzialità che esso consentiva, il parlamento nazionale nello stesso tempo ne ha addirittura ignorato l'esistenza, continuando a legiferare come se nulla fosse cambiato nei contenuti dell'autonomia locale. Per il futuro, peraltro – secondo il nuovo criterio stabilito dalla L. 265/99 e*



La ricerca storico-giuridica sulla legislazione statutaria e sulle consuetudini delle città italiane d'antico regime, prima della loro definitiva abolizione nel XIX secolo, è apparsa, allora, indispensabile non solo per ricostruire le matrici identitarie locali, ma soprattutto per agevolare la realizzazione di modelli strutturali ed organizzativi in grado di coniugare il radicamento di una comunità con i suoi possibili sviluppi futuri. Il lessico delle patrie, della cittadinanza e delle comunità è in continua evoluzione, sotto la pressione della mondializzazione delle economie, dell'integrazione transnazionale della società civile e *“della crisi di uno degli elementi centrali del concetto di Stato, il territorio”*. In questo quadro di *“spazio giuridico globale”* che depotenzia, ma non dissolve, lo Stato-nazione e le sue matrici borghesi, si delinea la sfida di salvaguardare la coesistenza delle identità territoriali e dei *“microsistemi”* nelle nuove realtà, pluriordinamentale, nazionale, europea ed internazionale, perseguitando l'obiettivo di coniugare le spinte all'autonomia con l'integrazione nell'ordinamento del *“macrosistema”*⁴².

Contro le nuove identità fittizie dei fondamentalismi, costruite in contrapposizione al processo di globalizzazione, occorre recuperare il senso del radicamento territoriale, con i *“vexilla”* e le specificità geo-storiche. Ma non basta, altrimenti si corre il rischio di alimentare pittoreschi, quanto sterili, atteggiamenti folcloristici. Il localismo in Italia, stretto tra la *“deterritorializzazione”* dovuta alla globalizzazione, l'integrazione europea e l' *“autocentralizzazione”*, è determinante solo se lo si inquadra in un modello policentrico delle autonomie, *“non semplicemente [in] un sistema bipolare (federazione-Stati membri o Stato-regioni)”*⁴³.

ripetuto nell'art. 1.3 del T.U. – soltanto le innovazioni in materia statutaria dichiarate espressamente inderogabili dal legislatore vincoleranno le autonomie locali”.

⁴² Cfr. CASSESE, S. **Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane.** Roma: Donzelli, 1998; FERRARESE, M.R. **Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale.** Bologna: il Mulino, 2000; DI GENIO, G. **Ordinamento europeo e fonti di autonomia locale.** Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000; CHIEFFI, L. (cur.). **Regioni e dinamiche di integrazione europea.** Torino: Giappichelli, 2003; Grossi, P. **Globalizzazione, diritto, scienza giuridica.** In: **Il Foro Italiano.** 127. S.l.: s.n., 2002, p. 151-164; CASSESE, S. **La crisi dello Stato.** Roma-Bari: Laterza, 2002; CASSESE, S. **Lo spazio giuridico globale.** Roma-Bari: Laterza, 2003; CASSESE, S., CONTICELLI, M. (curr.), **Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale.** Milano: Giuffrè, 2006.

⁴³ OLIVETTI, M. Lo Stato policentrico delle autonomie (art. 114, 1º comma). In: GROPPi, T., OLIVETTI, M. (curr.). **La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V.** Torino: Giappichelli, 2003, p. 45. La *“nuova formulazione dell'art. 114 Cost. sostituisce un modello di relazioni di tipo gerarchico e piramidale (“La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”) con un altro di natura policentrica (o “a rete”), ispirata alle moderne realtà del multilevel constitutionalism. Ciò che emerge dagli artt. 114, 117 e 118 Cost. è un sistema istituzionale a più livelli, costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati, che interagiscono reciprocamente: riprendendo quanto la Corte costituzionale ha affermato a proposito delle relazioni tra l'ordinamento comunitario e quello italiano, si potrebbe dire che la Repubblica italiana risulta composta da una pluralità di “ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti”. Con la nuova disciplina costituzionale dei comuni e delle province si assiste contemporaneamente al tramonto delle teorie monistiche e ad una evoluzione delle teorie fondate sul riconoscimento della necessità pluralistica degli ordinamenti giuridici. Integrazione ed autonomia, salvaguardia di esigenze unitarie e valorizzazione delle discipline locali sembrano essere gli orientamenti principali che contrassegnano il sistema istituzionale repubblicano”* (ROLLA, G. L'autonomia



Il recupero della dimensione locale, del paesaggio e della memoria storica con la possibilità di nuove forme di partecipazione e di responsabilità, nonché di una più diretta applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza⁴⁴, va, però, fecondamente integrato con altri valori identitari. Non inquadrabili in un modello d'identificazione univoco, perché sempre più al servizio di comunità fluttuanti, questi ultimi potranno, in ogni modo, ben adeguarsi ai profili giuridici di una nuova amministrazione pubblica che dimostri, consapevolmente, di sapersi organizzare intorno alla centralità delle *"autonomie"* e dell'integrazione tramite diritti-doveri intimamente connessi alla vita e al sentire locale.

In base ad un orientamento autorevole, il radicamento identitario può interpretarsi, non solo come un valore di chiusura alimentato dalle paure della crisi economica e dalle legittime preoccupazione di sicurezza e ordine pubblico, ma, più fecondamente, come parte essenziale delle fondamenta di una *"casa aperta"* agli abbellimenti e alle ris-trutturazioni, anche perché nessuna cultura inizia da una tabula rasa e *"l'identità, come la musica, è una cosa bastarda, e rimane viva solo quando non è fissa ma aperta"*⁴⁵:

A partire dalla seconda metà del XX secolo, infatti, nel mondo occidentale la postmodernità si è connotata con il crescente venir meno della pretesa di spiegare il mondo attraverso l'applicazione di principi unitari, come nel recente passato avevano voluto i grandi movimenti della modernità quali l'illuminismo, l'idealismo e il marxismo. Ciò ha implicato che la realtà si manifestasse come differenza, molteplicità 'irriducibile', mutamento 'non ingabbiabile entro uno schema unico' con un trend positivo atto a produrre maggiore ricchezza culturale, laddove prima il principio unico pretendeva di costringere ogni cosa entro la sua rigida legge, negando, a ben vedere, ogni effettiva innovazione. Bisogna per vero riconoscere che nella nuova temperie si è connotata altresì come fallace anche la pretesa di trovare per la morale un fondamento certo e stabile, con l'implicazione della crisi del senso esistenziale stesso dell'individuo, motivo per cui ciascuno perde ogni riferimento forte che poteva determinarne con sicurezza l'identità... Nella odierna società, 'avanzata', ma troppo spesso dimentica di essere comunità, senza indulgere a vacue nostalgie, è proprio in termini di 'dovere' che si propone con immediatezza una nuova 'sfida'; più 'degnà' e forse decisiva per

dei comuni e delle province. In: GROUPI, T., OLIVETTI, M. (curr.). **La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V.** Torino: Giappichelli, 2003, p. 212-213).

⁴⁴ Cfr. MONACO, F. Roversi (cur.). **Sussidiarietà e Pubbliche Amministrazioni. Atti del Convegno (Bologna, 25-26 settembre 1995).** Rimini: Maggioli, 1997; RINELLA, A., COEN, L., SCARIGLIA, R. **Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto.** Padova: Cedam, 1999; DE PASQUALE, P. **Il principio di sussidiarietà nell'ordinamento comunitario.** Napoli: Editoriale Scientifica, 1996. "Il criterio costituzionale d'origine è stato quello dell'interesse esclusivamente locale, il criterio della Costituzione riformata è quello della sussidiarietà, integrato dalla differenziazione e dall'adeguatezza" (MARENghi, E.M. Lo statuto comunale: l'altro modo di essere dell'autonomia. In: SALA, G. **Sui caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti.** vol. II. Napoli: Jovene, 2005, p. 1452).

⁴⁵ Prendo in prestito alcune riflessioni di Patrizia Laquidara, cantante d'origine siciliana ma vicentina d'adozione, in occasione del suo lavoro, *"Il canto dell'anguana"*, tra recupero delle radici e tentativi di sperimentazione nella musica popolare italiana ("Jam", XVIII (2011), n. 179, p. 15).



*l'umanità intera: è in essa che si scorge il compito non effimero di ogni uomo "deciso ad avere ancora un profondo destino"*⁴⁶.

In Italia, lo statuto, quale *"carta fondamentale"*⁴⁷ dell'ente locale *"autonomo"* è fonte del diritto costituzionalmente necessaria⁴⁸ che lascia al legislatore statale soltanto la fissazione dei 'principi generali'⁴⁹, avrebbe potuto, in relazione alla diversità dimensionale ed organizzativa del comune, fornire un contributo decisivo, in quanto

⁴⁶ CERNIGLIARO, A. Dall'età dei diritti all'età dei doveri: la dissoluzione della soggettività nelle ragioni complessive dell'umanità. In: LORUSSO, S. (cur.). **Costituzione e ordinamento giuridico. Convegno per il decennale della Facoltà di Giurisprudenza (Foggia, 24-25 novembre 2006)**. Milano: Giuffrè, 2009, pp. 43-44; 46.

⁴⁷ Cfr. Tar Puglia, Sede di Bari, 20 luglio 2002, sez. II, n. 3518.

⁴⁸ Secondo GAMBINO, S. **Regioni e autonomie locali**, cit., p. 935: *"Lo statuto degli enti locali conserva la sua natura giuridica di atto amministrativo generale; tuttavia, esso non trova più la sua fonte di legittimazione in una legge generale della Repubblica, che ne fissa i principi, bensì direttamente nella Costituzione"*. Cfr. Q. Camerlengo, *Statuti comunali e provinciali*, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, Giuffrè, Milano 2006, pp. 5744-5746: *"La novella costituzionale del 2001 parrebbe testualmente assoggettare gli statuti in parola ai soli "principi fissati dalla Costituzione"*, suscitando così aspettative circa una promozione di tali fonti al rango primario proprio degli atti legislativi ... Ebbene lo statuto è un atto normativo confezionato dagli organi di governo degli enti locali... compete al legislatore statale disciplinare la potestà statutaria, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Stando così le cose, lo statuto locale è una fonte subordinata alla legge, secondo il criterio gerarchico. Da questo punto di vista, perciò, la riforma del 2001 non ha introdotto alcuna soluzione di continuità rispetto alla pregressa disciplina legislativa, che aveva senza esitazione plasmato lo statuto quale fonte secondaria del diritto. Minoritaria appare la tesi volta a dimostrare la natura primaria della fonte statutaria... L'autonomia, nel cui intangibile nucleo essenziale risulta inclusa la potestà statutaria, non può essere svilita da disposizioni così puntuali e mirate da lasciare agli enti locali soltanto lo spazio per la produzione di norme di mero dettaglio. Ebbene, questo modello trova riscontro nell'art. 4, co. 2, l. 5 giugno 2003, n. 131... Pertanto, l'assetto organizzativo dell'ente locale è rimesso alla disciplina statutaria, entro la cornice abbozzata dal legislatore... Un atteggiamento realisticamente disincantato consiglia una certa dose di cautela quanto alla concreta dinamica di questo assetto di rapporti tra le fonti considerate. La labilità di confine tra norme di principio e norme di svolgimento è una condizione ampiamente confermata... Lo stesso testo unico reca non poche disposizioni estremamente puntuali, tali da concedere scarsi margini di manovra agli statuti locali... Non è difficile immaginare che la futura legge statale ex art. 117, lett. p, nel definire soprattutto la disciplina elettorale, finirà col discostarsi dal modello, ponendo così norme di principio e regole di dettaglio". Circa la garanzia costituzionale del potere normativo locale cfr. DI FOLCO, M. **La garanzia costituzionale del potere normativo locale. Statuti e regolamenti locali nel sistema delle fonti tra tradizione e innovazione costituzionale**. Padova: Cedam, 2007.

⁴⁹ *"Si tratta, dunque, di partire – per dare coerenza e razionalità al processo di adeguamento e di implementazione della riforma costituzionale – da un lato dalla determinazione delle funzioni fondamentali degli Enti locali e dall'altro dalla chiarificazione dei livelli essenziali delle prestazioni connesse a diritti civili e sociali: il tutto nell'ambito di una prospettiva di riassetto della finanza pubblica in sintonia con il nuovo orizzonte. Il che è certo assai complesso sul piano tecnico, ma è comunque condizionato dalla volontà politica di andare in tale direzione"* (DE MARTIN, G.C. Il processo di riassetto dei ruoli istituzionali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in **Studi in onore di Giorgio Berti**, cit., vol. II, p. 975). Cfr. GAMBINO, **Regioni e autonomie locali**, cit., p. 944: *"Ne discende che la determinazione dei "livelli essenziali" su tutto il territorio nazionale e la relativa garanzia sono condizionati, da una parte, dall'entità dei fondi destinati a fini perequativi e, dall'altra, dalla concreta possibilità da parte degli enti autonomi di poter incidere collaborativamente con il Parlamento sui criteri della perequazione medesima. Cosicché, se ne deve concludere che l'attribuzione in capo al legislatore nazionale di una potestà legislativa esclusiva in materia di perequazione acquista significato effettivo (solo ed) in quanto essa persegue le finalità poste dalla prima parte della Costituzione – e tra queste, in particolare, la garanzia dei principi e dei diritti fondamentali – piuttosto che una mera ed astratta 'eguaglianza' fra le autonomie territoriali"*. Cfr. DE CHIARA, A. La funzione normativa della Regione e degli enti locali. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). **Comuni e funzione amministrativa**. Torino: Giappichelli, 2007, p. 150-152: *"non pare dubitabile che l'art. 114, co. 1, Cost., nella sua attuale formazione, esprima*



non... più strumento dell'autonomia amministrativa sub lege, ma... fonte basilare della democraticità della nostra forma di Stato... Non vi sono più alibi interpretativi per ridurre (di fatto e, tanto meno, di diritto) gli statuti ad un passaggio amministrativo-burocratico dell'autonomia: i cittadini e le Comunità locali dovranno prenderne assoluta consapevolezza se non vorranno essere intaccati in ben altro che nei loro interessi di natura patrimoniale⁵⁰.

In realtà, nonostante la crisi delle strutture verticali di autorità⁵¹, gli abusati termini di democrazia, bilancio e urbanistica partecipativi o partecipati non si sono mai concretizzati in strutture originali di governi locali protesi ad integrare le tradizionali forme rappresentative e a garantire l'adeguato esercizio di un'autonomia politico-amministrativa⁵². A dispetto dei tentativi di scardinamento del modello geometrico uniforme della l. 25 marzo 1993, n. 81 e della radicale riforma della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, con il formale superamento del principio gerarchico in luogo del principio paritario tra legge e fonti locali, il contesto dottrinale e giurisprudenziale, soprattutto della Corte Costituzionale, nega ai Comuni sia l'esistenza di un'autonomia normativa rispondente ai soli principi costituzionali, in ragione dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, sia la piena autonomia finanziaria di spesa dovendo coesistere e soccombere ai vincoli delle politiche di bilancio⁵³. In questa chiave di lettura va collocato il fallimento della

la "configurazione equiordinata degli elementi costitutivi della Repubblica" e la presenza tra questi, a pieno titolo, di Comuni, Province e Città metropolitane, oltre che Regioni e Stato... Anche in considerazione di ciò, dunque, stanti l'espresso radicamento della funzione normativa statutaria direttamente nella Costituzione e l'implicito rifiuto della legge dello Stato come fonte di disciplina generale in materia di ordinamento degli enti locali, non sembra possibile che la legislazione statale si spinga oltre la competenza espressamente riconosciuta dall'art. 117, co. 2, lett. p), Cost., in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali".

⁵⁰ MARINO, I. M. **Sulla funzione statutaria e regolamentare degli enti locali, in Id., Aspetti della recente evoluzione del diritto degli enti locali.** Palermo: Quattrosoli, 2002, p. 88-89. Secondo G. Sala, Sui caratteri dell'amministrazione comunale, cit., pp. 2267-2270: *"L'impressione è dunque che il processo di riordino dei livelli di amministrazione resti ancora alla ricerca di un assetto da consolidare... L'evoluzione finora dell'ordinamento rafforza la consapevolezza che, in una società complessa e in un'organizzazione dei pubblici poteri, di conseguenza, necessariamente articolata su diversi livelli di governo, non è proponibile un modello di amministrazione imperniato per ambiti di competenze riservate, e tendenzialmente separate; l'autonomia si realizza nella creazione di un sistema integrato non come una sommatoria di una pluralità di enti, ma piuttosto di responsabilità attribuite a soggetti diversi necessariamente partecipi al processo di soddisfazione delle attese dei cittadini... l'amministrazione locale non è strumento dell'amministrazione dello Stato, secondo il modello dell'autarchia, ma è la parte a diretto contatto con i cittadini, di cui rappresenta gli specifici interessi quali membri della collettività locale, dell'amministrazione della Repubblica".*

⁵¹ Cfr. FERRARESE, M.R. **La governance tra politica e diritto.** Bologna: il Mulino, 2010.

⁵² *"Nonostante la novella costituzionale ridisegni dalle fondamenta il rapporto tra i soggetti che costituiscono la Repubblica, individuando nel Comune il 'centro motore' di un sistema dinamico di governo della cosa pubblica, Stato e Regioni continuano a 'tenere' numerose e rilevanti funzioni anche laddove non sembrano sussistere necessità di esercizio unitario tali da giustificare - ex art. 118, co. 2 Cost. - la sottrazione al livello comunale"* (SAN LUCA, G. Clemente di. Introduzione. Titolarità ed esercizio della funzione amministrativa nel nuovo assetto del sistema autonomistico locale. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). **Comuni e funzione amministrativa.** Torino: Giappichelli, 2007, p. 15-16).

⁵³ Cfr. SIANO, A. De. La funzione amministrativa degli enti locali. Attuazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza delle risorse finanziarie allo svolgimento dei compiti. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). **Comuni e funzione amministrativa.** Torino: Giappichelli, 2007, p. 237-292.



I. 5 giugno 2003, n. 131, detta *"La Loggia"* dal nome del proponente ministro per gli affari regionali, che dando attuazione alla l. cost. 3/2001 intendeva chiarire i confini della legislazione concorrente, gli ambiti della sussidiarietà verticale, e assicurare nuove prospettive di ulteriori conferimenti in favore degli enti locali. Ancor più difficoltosa appare oggi la possibilità di risolvere le problematiche relative al ruolo degli stranieri, nella direzione di affiancare alla *"cittadinanza statale"* una *"cittadinanza locale"*, *"intesa come uno status che ricomprende diritti e doveri previsti dallo statuto e che viene attribuita a tutti coloro che risiedono nel territorio locale"*, dovendosi registrare soluzioni ad elastico condizionate dallo scatenamento di pulsioni di respingimento causate o da eventi straordinari, come quelli conseguenti a drammatici eventi di terrorismo, oppure dal disagio dei quotidiani rapporti di convivenza, specie nelle periferie urbane⁵⁴.

Il rischio che si corre è che le scelte politiche e le soluzioni giuridiche sui temi del welfare municipale, della recente riforma delle province in luogo delle *"aree vaste"* di secondo livello, e del superamento del bicameralismo perfetto⁵⁵, possano incagliarsi ai lacci di un federalismo rintracciabile, al momento, solo nella veste di missione 'fiscale', condizionato, com'è, dalle dinamiche cogenti della centralizzazione sull'argomento intricato dei costi nelle manovre governative, non apparente all'orizzonte

*un vero "progetto locale", le cui ambizioni non si tengono alla pura innovazione delle forme di democrazia interna, ma che aspirano a sottrarre il locale al suo imprigionamento nelle spire della globalizzazione – in cui non può che comportarsi da "glocale" –, trasferendo il ruolo degli enti territoriali tradizionali "dal governo dei servizi al governo dello sviluppo", collaborando ad attivare "utopie concrete" in direzione di una riappropriazione e rivitalizzazione del "territorio", secondo la vocazione particolare di ciascun "luogo"*⁵⁶.

⁵⁴ *In effetti, essendo le istituzioni locali degli enti non burocratici ma comunitari, esponenziali degli interessi propri della società civile alla quale forniscono delle prestazioni di tipo assistenziale e culturale, tali soggetti non possono non porre al centro della loro considerazione la persona umana, considerata nella sua storica concretezza. Ne deriva allora la necessità per gli statuti locali di presupporre, ai fini dell'attribuzione di pretese partecipative nei confronti degli organi amministrativi, un collegamento effettivo tra l'interesse di chi partecipa ed il territorio locale, la cui individuazione non può avvenire mediante il ricorso ad una nozione formale di cittadinanza, richiedendo invece criteri sostanziali quali appunto la residenza nel territorio oppure lo svolgimento in esso di attività di studio o di lavoro* (PAOLA, I. Pluricittadinanza, cittadinanza amministrativa e partecipazione all'attività dell'amministrazione. In: MANGANARO, F., TASSONE, A. Romano. (curr.), **Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni**. Torino: Giappichelli, 2004, p. 269).

⁵⁵ Cfr. POGGI, A. Introduzione. In: **Il Piemonte delle Autonomie**. N. 1. S.I.: s.n., 2014, p. 3-7; CIARLO, P., PITRUZZELLA, G. Monocameralismo: unificare le due camere in un unico Parlamento della Repubblica. In: **Il Piemonte delle Autonomie**. N. 1. S.I.: s.n., 2014, p. 8-10; DOGLIANI, M. Appunto sulla possibile riforma del Senato: una seconda Camera, non una Camera secondaria. In: **Il Piemonte delle Autonomie**. N. 1. S.I.: s.n., 2014, p. 11-13; VIOLINI, L. Le prospettive di riforma del bicameralismo italiano. In: **Il Piemonte delle Autonomie**. N. 1. S.I.: s.n., 2014, p. 14-21; Dossier di documentazione e approfondimento. Le province e la riforma del sistema bicamerali, In: **Il Piemonte delle Autonomie**. N. 1. S.I.: s.n., 2014, p. 81-84; LUTHER, J. Il bicameralismo si supera se si reinventa (ma anche se si rottama). In: **Il Piemonte delle Autonomie**. N. 1. S.I.: s.n., 2014, p. 22-36.

⁵⁶ Cfr. ALLEGRETTI, U. La pubblica amministrazione e il sistema delle autonomie. In: FIORAVANTI, M. (curr.). **Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana**. Roma-Bari: Laterza 2009, p. 157-158, che argomenta le sue tesi anche in merito agli spunti forniti dall'urbanista Alberto Magnaghi.



In questo ambito la storiografia giuridica ha ancora da dire molto. La comprensibile disillusione e il relativo disincanto sul tema statutario, anche se, in realtà, non sono mai mancati studi accurati nel solco di una profonda tradizione disciplinare⁵⁷, giungono alla fine di una stagione politica e giuridica che, oltre ai motivi tratteggiati, si è caratterizzata anche per la pigrizia di alcuni amministratori locali, avvezzi a seguire pedissequamente le linee guida della modulistica ministeriale, nella stesura delle normative cittadine, invece di ricercare soluzioni originali, nei limiti prefissati dall'ordinamento giuridico, tramite il confronto con il mondo accademico. Le recenti scelte politiche e normative di promozione dell'Unione dei Comuni e delle Città metropolitane⁵⁸, invece, hanno bisogno dell'autorevolezza dell'analisi comparativa sulle *"aree statutarie"* per il disvelamento del radicamento identitario che collega zone geograficamente ben definite, per cultura e tradizione storico-giuridica, sociale ed economica, e si impone per la difesa del territorio e, quindi, per la soluzione di conflitti identitari e ambientali.

⁵⁷ Per qualche esempio sulle diverse direzioni intraprese dalla storiografia giuridica negli ultimi anni, cfr. ASCHERI, M. Famiglia, potere e legislazione nelle città-Stato 'popolari' (secc. XIII-XIV). In: PAGLIANTINI, S., QUADRI, E., SINESIO, D. (curr.). **Scritti in onore di Marco Comporti**, vol. I. Milano: Giuffrè, 2008, p. 71-86; ASCHERI, M. La pace negli statuti dei Comuni toscani: una introduzione. In: COLLI, V., CONTE, E. (curr.). **Iuris Historia. Liber Amicorum Gero Dolezalek**. Berkeley: Robbins Collection, 2008, p. 73-87; ASCHERI, M. **Statutory Law of Italian Cities from Middle Ages to Early Modern**. In: DROSSBACH, G. (curr.). **Von der Ordnung zur Norm**: Statuten in Mittelalter und Früher Neuzeit. Paderborn: F. Schöningh, 2010, p. 201-216; ASCHERI, M. Agli albori della primavera statutaria. In: CONTE, E., MIGLIO, M. (curr.), **Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica**. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010, pp. 19-23; ASCHERI, M. Siena nel 1310: la giustitia s'offende e la verità si cela. **Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge** [Online], 126-2|2014, Messo online il 06 agosto 2014, consultato il 26 gennaio 2015. URL: <http://mefrm.revues.org/2122>; BAMBI, F. *"Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo"*, **Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge** [Online], 126-2|2014, Messo online il 06 agosto 2014, consultato il 26 gennaio 2015. URL: <http://mefrm.revues.org/2112>; STORTI, C. Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo. In: CONTE, E., MIGLIO, M. (curr.), **Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica**. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010, pp. 35-52; ASCHERI, M., DANI, A. **La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto**: dal medioevo all'età contemporanea. Siena: Pascal, 2011; DANI, A. Le risorse naturali come beni comuni. Arcidosso: Effigi, 2013; DANI, A. Il concetto giuridico di *"beni comuni"* tra passato e presente. In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 6 (2014), paper 7, pp. 1-48; DANI, A., RONDONI, A. (curr.). **Chianciano e i suoi statuti in età moderna**: una comunità federata dello Stato di Siena, introduzione di M. Ascheri. Monteriggioni: Il Leccio, 2014; FIORAVANTI, M. Costituzionalismo dei beni comuni. In: **Storica**, 19, 2013, pp. 103-137; FIORAVANTI, M. Diritto alla città e azione popolare, (a proposito di Paolo Maddalena, Il territorio bene comune degli Italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico, Introduzione di Salvatore Settis, Roma, Donzelli, 2014). In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 5 (2014), paper 18, pp. 1-5; ANNICHINI, A. Legnani. **Il paradigma della giustizia locale in una terra emiliana**: gli statuti di San Felice sul Panaro del 1464. In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 2 (2012), paper 3, pp. 1-28; MAZZANTI, G. Rileggendo gli Statuti di Gemona nel Friuli. In: **Historia et ius** [www.historiaetius.eu], 1 (2012), paper 6, pp. 1-16; STANCO, G. **Gli statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia**, cit.; GAMBA, C. **Comunità e statuti della provincia romana**. Roma: Aracne, 2012; EDIGATI, D., TANZINI, L. **Ad statutum florentinum. Esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna**. Pisa: Ets, 2009.

⁵⁸ Cfr. FIORILLO, F., ROBOTTI, L. (curr.). **L'unione dei comuni. Teoria economica ed esperienze concrete**. Milano: F. Angeli, 2006; **Dall'unione alla fusione dei comuni**. Rimini: Maggioli, 2012; COMINI, I., MOI, F. Le città metropolitane nella riforma *"Delrio"*. In: **Il Piemonte delle Autonomie**, 1 (2014), n. 3, pp. 57-70.



Non è un caso, che nel 2014 i curatori dei *"Quaderni Fiorentini"* abbiano avvertito il bisogno di dedicare l'intero numero 43 della rivista al tema dell' *"Autonomia. Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento"*, al fine di verificare in

che modo la parola 'autonomia' si è collocata nel divenire del linguaggio giuridico dei secoli XIX e XX? Quale ruolo ha giocato nel discorso dei giuristi? Com'è stata riscoperta, utilizzata, trasformata, levigata, dal sapere giuridico per rappresentare l'ordine, il rapporto fra le parti e il tutto, tra pluralità e unità?... Più che l'indefinibilità dell'etimo, a conferire polisemia a 'autonomia' è la sua disponibilità a rinascere e ad assumere funzioni diverse, a - si può dire con Michel Foucault - moltiplicarsi e disperdersi: ora si piega docile entro una gerarchia, graduata e subordinata a un'unità vincolante, a un sistema di regole e confini; ora invece si sottrae a degradazioni e subordinazioni, rifiutando perfino un riconoscimento proveniente dall'estero... Non s'intende, dunque, ricercare l'originaria purezza della parola per verificare se, e come, è stata falsata e tradita, ma seguirne l'esistenza nel sapere dei giuristi, nel modo di fissare nessi tra unità e pluralità, e nel farsi delle pratiche istituzionali nei diversi momenti storici ⁵⁹.

In attesa dell'esplicazione del programma di riforme avviato da alcuni decenni in Italia, troppo spesso ondivago sui temi del federalismo fiscale, demaniale, municipale, regionale⁶⁰, e della verifica dell'effettivo grado di incisività nel supportare le attese tras-

⁵⁹ CAZZETTA, G. Pagina introduttiva. Autonomia: per un'archeologia del sapere giuridico fra Otto e Novecento. In: **Quaderni Fiorentini**, 43, vol I, 2014, pp. 1-2; Cfr. anche SORDI, B. Selfgovernment, Selbstverwaltung, autarchia: fondali inglesti per scenografie continentali, in **Quaderni Fiorentini**, 43 (2014), vol. I, pp. 135-163; OLIVETTI, M. L'autonomia statutaria tra omogeneità e differenziazione, in L'affermazione dell'autonomia-Federalismo, Unità, Regioni. Atti del convegno (Torino, 13 maggio 2011). In: **Il Piemonte delle Autonomie**, 1 (2014), n. 1, pp. 38-51; PASTORI, G. Le autonomie territoriali nell'ordinamento repubblicano, in **L'affermazione dell'autonomia**, cit., pp. 52-60. Per una storia semantica di 'autonomia' cfr. MANNORI, L. Autonomia. Tracciato di un lemma nel vocabolario amministrativo italiano dal Settecento alla Costituente. In: **L'affermazione dell'autonomia**, cit., pp. 26-37; MANNORI, L. 'Autonomia' Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà locali tra Francia ed Italia. In: **Quaderni Fiorentini**, 43 (2014), vol. I, pp. 65-134; COSTA, Pietro. Così lontano, così vicino: il Comune medievale e la sua 'autonomia'. In: **Quaderni Fiorentini**, 43 (2014), vol. II, pp. 689-782. "Nel momento in cui 'allontaniamo' il Comune medievale per sottrarlo dal cono d'ombra della moderna statualità, non possiamo comunque evitare di interrogarlo a partire dal nostro orizzonte ermeneutico (post statuale e, se si vuole, post moderno) e rendiamo quindi, di nuovo, problematica la sua 'alterità': Lo 'allontaniamo' per cogliere la sua originale forma di vita e assumiamo al contempo la lontananza ad esso restituita come l'orizzonte entro il quale la rappresentazione del passato diviene un momento della nostra autocomprensione" (Ivi, p. 782). Per qualche breve riflessione mi permetto di rinviare a STANCO, G. Le prospettive del policentrismo in Italia – Radici e costruzioni identitarie tra storiografia e dottrina giuridica. In: **A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional**, n. 49, 2012, pp. 67-108.

⁶⁰ Cfr. TREMONTI, G., VITALETTI, G. **Il federalismo fiscale. Autonomia municipale e solidarietà sociale**. Roma-Bari: Laterza, 1994; GIARDA, P. **Regioni e federalismo fiscale**. Bologna: il Mulino, 1995; BORDIGNON, M. (cur.). **Federalismo fiscale. Proposta per un modello italiano**, Milano: F. Angeli, 1996; JANZ, O., SCHIERA P., SIEGRIST, H. (curr.). **Centralismo e federalismo tra Ottocento e Novecento. Italia e Germania a confronto**. Bologna: il Mulino, 1997; PICA, F. **Del federalismo fiscale in Italia. Scritti sul tema dal 1994 al 2003**. Napoli: Grimaldi, 2004; ANTONINI, L. (cur.). **Verso un nuovo federalismo fiscale**. Milano: Giuffrè, 2005; AMATUCCI, F., SAN LUCA, G. Clemente di. (curr.). **I principi costituzionali e comunitari del federalismo fiscale**. Torino: Giappichelli, 2008; GIARDA, P. **La favola del federalismo fiscale**. Milano: Università cattolica del Sacro Cuore, 2009; FERRARI, G.F. (cur.). **Federalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici comparati**. Roma: Donzelli, 2010; RUFFINI, E.M. **Federalismo fiscale: la grande illusione**. Milano: pref. di V. Visco, Novecento media, 2010; PEZZANI, F., PREITE, D. **L'attuazione del federalismo fiscale: quale autonomia finanziaria?**



formazioni strutturali, appare proficuo concludere con le considerazioni espresse nel 1945 dallo storico e federalista, Gaetano Salvemini:

Da quel tanto che arriva qui in America di quanto si pubblica oggi in Italia, ho l'impressione che ben pochi in Italia si interessino di questa materia [federalismo]. Tutti si dicono rivoluzionari e tutti sono conservatori. Tutti dicono male del governo, come tutti ne dicevano male anche quando si stava meglio e quando si stava peggio. Ma invece di domandare al "governo", cioè ai padroni di Roma, che non si occupi di affari che non lo riguardano, tutti domandano qualcosa al governo. Naturalmente il governo dà quel che solamente può dare: moneta cartacea che aggrava l'inflazione, e burocrati che contribuiscono alla inflazione coi loro stipendi e per giunta paralizzano le iniziative private usurpando per sé funzioni che dovrebbero essere lasciate ai privati. Si grida contro la burocrazia e nello stesso tempo si accettano, anzi si domandano, governatori al di sopra dei prefetti, cioè nuove ruote burocratiche, per la Sicilia e la Sardegna, come se un superprefetto possa dare alla Sardegna e alla Sicilia quel che egli stesso non ha. È la storia delle quattro guardie che guardan le due guardie che guardan la guardia che guarda la figlia del re⁶¹.

3. RIFERIMENTI

ALBINI, G. (cur.). **Bibliografia statutaria italiana:** 1985-1995, vol. I. Biblioteca del Senato della Repubblica. Roma: Centro di Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo di San Miniato, Comitato per gli Studi e le Edizioni delle Fonti normative, 1998.

ALIANELLI, N. **Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane.** Napoli: De Angelis, 1871.

ALIANELLI, N. **Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napoletane.** Napoli: Rocco, 1873.

ALLEGRETTI, U. La pubblica amministrazione e il sistema delle autonomie. In: FIORAVANTI, M. (cur.). **Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana.** Roma-Bari: Laterza 2009.

AMATUCCI, F., SAN LUCA, G. Clemente di. (curr.). **I principi costituzionali e comunitari del federalismo fiscale.** Torino: Giappichelli, 2008.

ANGIOLINI, E. (cur.). **Bibliografia statutaria italiana:** 1996-2005. vol. II. Biblioteca del Senato della Repubblica. Roma: Comitato per gli Studi e le Edizioni delle Fonti normative, 2009.

ANNICHINI, A. Legnani. Il paradigma della giustizia locale in una terra emiliana: gli statuti di San Felice sul Panaro del 1464. In: **Historia et ius** [www.historiaetius.eu], 2, 2012.

Milano: Egea, 2011; URICCHIO, A. (cur.). **I percorsi del federalismo fiscale.** Bari: Cacucci, 2012; GAMBINO, S. (cur.). **Il federalismo fiscale in Europa.** Milano: Giuffrè, 2014.

⁶¹ SALVEMINI, G. Federalismo, regionalismo, autonomismo [1945], In: SALVEMINI, G. **Scritti sulla questione meridionale (1896-1955).** Torino: Einaudi, 1955, doc. LVII, p. 595.



ANTONINI, L. (cur.). **Verso un nuovo federalismo fiscale**. Milano: Giuffrè, 2005.

ASCHERI, M. Agli albori della primavera statutaria. In: CONTE, E., MIGLIO, M. (curr.), **Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica**. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010.

ASCHERI, M. Famiglia, potere e legislazione nelle città-Stato 'popolari' (secc. XIII.-XIV). In: PAGLIANTINI, S., QUADRI, E., SINESIO, D. (curr.). **Scritti in onore di Marco Comporti**. vol. I. Milano: Giuffrè, 2008.

ASCHERI, M. Introduzione. Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia. In: BULGARELLI, G. Pierangeli-S. (cur.). **Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII**. VII: S. Firenze: La Nuova Italia, 1990.

ASCHERI, M. La pace negli statuti dei Comuni toscani: una introduzione. In: COLLI, V., CONTE, E. (curr.). **Iuris Historia. Liber Amicorum Gero Dolezalek**. Berkeley: Robbins Collection, 2008.

ASCHERI, M. **Le città-Stato**. Bologna: Il Mulino, 2006.

ASCHERI, M. Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur 'contado' (XIe-XIVe siècles). In: MOUSNIER, M., POUMARÈDE, J. (cur.). **La coutume au village dans l'Europe médiévale et modern**. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2001.

ASCHERI, M. Législation italienne du bas moyen âge: le cas de Sienne (ca. 1200-1545). In: BOUSMAR, J.-M. Cauchies-E. (cur.). **Faire bans, edictz et statuz**: légiférer dans la ville médiévale. Sources, objects et acteurs de l'activité législative communale en Occident, ca. 1200-1550. Actes du colloque international (Bruxelles, 17-20 novembre 1999). Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001.

ASCHERI, M. Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio. In: **Rivista di Storia del diritto italiano**. 60. S.l.: s.n., 1987.

ASCHERI, M. Lo straniero: aspetti della problematica giuridica. In: ROSSETTI, G. (cur.). **Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI**. Napoli: Liguori, 1999.

ASCHERI, M. **Siena e la città-stato del Medioevo italiano**. Siena: Betti, 2003.

ASCHERI, M. **Siena nel 1310: la giustitia s'offende et la verità si cela. Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge** [Online], 126-2|2014. Messo online il 06 agosto 2014, consultato il 26 gennaio 2015. URL: <http://mefrm.revues.org/2122>.

ASCHERI, M. Statuti e consuetudini tra storia e storiografia. In: DONDARINI, G.M.; VARANINI, M. Venticelli (cur.). **Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000)**. Bologna: Pàtron, 2003.



ASCHERI, M. *Statutory Law of Italian Cities from Middle Ages to Early Modern*. In: DROSSBACH, G. (cur.). **Von der Ordnung zur Norm**: Statuten in Mittelalter und Früher Neuzeit. Paderborn: F. Schöningh, 2010.

ASCHERI, M. *Un'altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali*. In: PRODI, P. (cur.). **La fiducia secondo i linguaggi del potere**. Bologna: Il Mulino, 2007

ASCHERI, M., DANI, A. **La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto: dal medioevo all'età contemporanea**. Siena: Pascal, 2011.

BAMBI, F. *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*. **Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge** [Online], 126-2|2014, Messo online il 06 agosto 2014, consultato il 26 gennaio 2015. URL: <http://mefrm.revues.org/2112>.

BIACIARDI, P., OTTAVIANI, M.G. Nico. (cur.). **Repertorio degli statuti comunali umbri**. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1992.

BIROCCHE, I., CORTESE, E., MATTONE, A., MILETTI, M.N. **Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII – XX secolo)**. Vol II. Bologna : Il Mulino, 2013.

BORDIGNON, M. (cur.). **Federalismo fiscale. Proposta per un modello italiano**, Milano: F. Angeli, 1996.

BRACCIA, R. **Diritto della città diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino**. Milano: Giuffrè, 2004

BRACCIA, R. Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il ponente ligure. In: **Studi in onore di Franca De Marini Avonzo**. Torino, Giappichelli, 1999.

BUCHANAN, A. **Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi, presentazione di G. Miglio**, A. Milano: Mondadori, 1994.

BUSOLETTI, A. Autonomia e federalismo tra diritto e scienza politica: il pensiero di Gianfranco Miglio. In: **Quaderni Fiorentini**. vol. I 43. Firenze: s.n., 2014.

CALASSO, F. La città nell'Italia meridionale dal sec. IX al XI [1959]. In: **Annali di storia del diritto**, 9. S.l.: s.n., 1965.

CALASSO, F. **Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale**. Milano: Giuffrè, 1949.

CALASSO, F. La "dottrina degli statuti" per l'Italia meridionale [1928]. In: **Annali di storia del diritto**, 9. S.l.: s.n., 1965.

CALASSO, F. La città nell'Italia meridionale durante l'età normanna [1959], in **Annali di storia del diritto**, 9. S.l.: s.n., 1965.

CALASSO, F. La **legislazione statutaria dell'Italia meridionale, parte prima**. Roma: Signorelli, 1929.



CARABELLESE, F. **Il Comune pugliese durante la monarchia normanno-sveva.** Bari: Vecchi, 1924.

CARABELLESE, F. **L'Apulia e il suo Comune nell'alto Medio Evo.** Bari: Vecchi, 1905.

CARAVALE, M. La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia. In: CARAVALE, M. **La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni.** Roma-Bari: s.n., 1998.

CARAVALE, M. **Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale.** Bologna: Il Mulino, 1994.

CASANA, P. **Gli statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda, Società per gli studi Storici.** Cuneo: Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo, 2000.

CASSANDRO, G. Il Comune meridionale nell'età aragonese. In: CASSANDRO, G. **Lex cum moribus. Saggi di metodo e di Storia giuridica meridionale, pref. di M. Caravale, pres. di A. Campitelli,** vol. I. Bari: Cacucci, 1994.

CASSESE, S. **La crisi dello Stato.** Roma-Bari: Laterza, 2002.

CASSESE, S. **Lo spazio giuridico globale.** Roma-Bari: Laterza, 2003.

CASSESE, S. **Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane.** Roma: Donzelli, 1998.

CASSESE, S., CONTICELLI, M. (curr.), **Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale.** Milano: Giuffrè, 2006.

CASSI, A. (cur.). **Ai margini della civitas: figure giuridiche dell'altro fra Medioevo e futuro.** Soveria Mannelli: Rubbettino, 2013.

CAZZETTA, G. Pagina introduttiva. Autonomia: per un'archeologia del sapere giuridico fra Otto e Novecento. In: **Quaderni Fiorentini**, 43, vol I, 2014.

CERNIGLIARO, A. Civitas et insula de Yscla. Un centro marinaro tra Aragonesi e Asburgo. In: **Studi Veneziani**, 52. S.l.: s.n., 2006.

CERNIGLIARO, A. Dall'età dei diritti all'età dei doveri: la dissoluzione della soggettività nelle ragioni complessive dell'umanità. In: LORUSSO, S. (cur.). **Costituzione e ordinamento giuridico.** Convegno per il decennale della Facoltà di Giurisprudenza (Foggia, 24-25 novembre 2006). Milano: Giuffrè, 2009.

CHECCHINI, A. Pressupposti giuridici dell'evoluzione storica dalla "bartoliana" teoria degli statuti al moderno diritto internazionale. In: SEGOLONI, D. (cur.), **Bartolo da Sassoferato. Studi e documenti per il VI centenario**, vol. II. Milano: Giuffrè, 1962.

CHIEFFI, L. (cur.). **Regioni e dinamiche di integrazione europea.** Torino: Giappichelli, 2003.



CHIODI, G. Tra la civitas e il comitatus: i suburi nella dottrina di diritto comune. In: GALLINA, M. Antico. (cur.). **Dal suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà urbana**. Milano: Edizioni Et, 2000.

CHITTOLINI, G. **Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)**. Milano: Unicopli, 1996.

CHITTOLINI, G., JOHANEK, P. (curr.). **Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI)**. Bologna: il Mulino, 2003.

Ciarlo, P., PITRUZZELLA, G. Monocameralismo: unificare le due camere in un unico Parlamento della Repubblica. In: **Il Piemonte delle Autonomie**. n. 1. S.l.: s.n., 2014.

COMINI, I., MOI, F. Le città metropolitane nella riforma "Delrio". In: **Il Piemonte delle Autonomie**, 1, 2014.

CORRAO, P. Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siculo. In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), **Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno storico (University of Chicago, 26-29 aprile 1993)**. Bologna: il Mulino, 1994.

CORRAO, P. Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare. In: DONDARINI, R. (cur.). **La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo, Atti del Convegno (Cento, 6-7 maggio 1993)**. Cento: Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, 1995.

CORRAO, P. La difficile identità delle città siciliane. In: CHITTOLINI, G., JOHANEK, P. (curr.), **Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI)**. Bologna: il Mulino, 2003.

COSTA, Pietro. Civitas, respublica, corpus. Immagini dell'ordine e dell'appartenenza fra 'antico' e 'moderno'. In: CARILLO, G. (cur.). **Unità e disunione della polis**. Avellino: Elio Sellino, 2007.

COSTA, Pietro. Civitas. **Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento**. Roma-Bari : Laterza, 1999.

COSTA, Pietro. Così lontano, così vicino: il Comune medievale e la sua 'autonomia'. In: **Quaderni Fiorentini**, 43, vol II, 2014.

DANI, A. **Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa, secoli XVI-XVIII**. Bologna: Mondadori, 2006.

DANI, A. **Le risorse naturali come beni comuni**. Arcidosso: Effigie, 2013.

DANI, A. Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente. In: **Historia et ius** [www. historiaetius.eu], 6, 2014.

DANI, A. **Usi civici nello Stato di Siena di età medicea**. Bologna: pref. di D. Quaglioni, Mondadori, 2003.



DANI, A., RONDONI, A. (curr.). **Chianciano e i suoi statuti in età moderna:** una comunità federata dello Stato di Siena, introduzione di M. Ascheri. Monteriggioni: Il Leccio, 2014.

DE CHIARA, A. La funzione normativa della Regione e degli enti locali. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). **Comuni e funzione amministrativa.** Torino: Giappichelli, 2007.

DE MARTIN, G.C. Il processo di riassetto dei ruoli istituzionali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In: SALA, G. **Sui caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti.** vol. II. Napoli: Jovene, 2005.

DE PASQUALE, P. **Il principio di sussidiarietà nell'ordinamento comunitario.** Napoli: Editoriale Scientifica, 1996.

DELILLE, G. Governo locale e identità urbana: il caso italiano in una prospettiva europea. In: CHACÓN, F., VISCEGLIA, M.A., MURGIA, G., TORE, G. (curr.). **Spagna e Italia in Età moderna: storie a confronto. Primo Incontro Internazionale. Identità mediterranee: Spagna e Italia in una prospettiva comparativa (secoli XVI-XVIII).** Roma: Viella, 2009.

DI FOLCO, M. **La garanzia costituzionale del potere normativo locale. Statuti e regolamenti locali nel sistema delle fonti tra tradizione e innovazione costituzionale.** Padova: Cedam, 2007.

DI GENIO, G. **Ordinamento europeo e fonti di autonomia locale.** Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000.

DOGLIANI, M. Appunto sulla possibile riforma del Senato: una seconda Camera, non una Camera secondaria. In: **Il Piemonte delle Autonomie.** N. 1. S.l.: s.n., 2014.

EDIGATI, D., TANZINI, L. **Ad statutum florentinum. Esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna.** Pisa: Ets, 2009.

FARAGLIA, N.F. **Il comune nell'Italia meridionale (1110-1806).** Napoli: Tip. della Regia Università, 1883.

FERRARESE, M.R. **La governance tra politica e diritto.** Bologna: il Mulino, 2010.

FERRARESE, M.R. **Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale.** Bologna: il Mulino, 2000.

FERRARI, G.F. (cur). **Federalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici comparati.** Roma: Donzelli, 2010.

FIORAVANTI, M. Costituzionalismo dei beni comuni. In: **Storica**, 19, 2013.

FIORAVANTI, M. Diritto alla città e azione popolare, (a proposito di Paolo Maddalena, Il territorio bene comune degli Italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico, Introduzione di Salvatore Settis, Roma, Donzelli, 2014). In: **Historia et ius** [www.historiaetius.eu], 5, 2014.

FIORILLO, F., ROBOTTI, L. (curr.). **Dall'unione alla fusione dei comuni.** Rimini: Maggioli, 2012.



FIORILLO, F., ROBOTTI, L. (curr.). **L'unione dei comuni. Teoria economica ed esperienze concrete.** Milano: F. Angeli, 2006.

GALASSO, G. **Dal comune medievale all'unità. Linee di storia meridionale.** Bari: Laterza, 1969.

GALASSO, G. Sovrani e città nel Mezzogiorno tardo-medievale. In: GENSINI, S. (curr.). **Principi e città alla fine del Medioevo.** Pisa: Pacini, 1996.

GALASSO, G. (curr.). **Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350).** Atti del Convegno internazionale di studi (Ariano Irpino, 12-14 settembre 2011). Soveria Mannelli: Rubbettino, 2014.

GALASSO, G. Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494). In: GALASSO, G. (curr.), **Storia d'Italia.** vol. XV/1. Torino: s.n., 1992.

GAMBA, C. **Comunità e statuti della provincia romana.** Roma: Aracne, 2012.

GAMBINO, S. Regioni e autonomie locali nella riforma del Titolo V della Costituzione. In: **Scritti in memoria di Livio Paladin**, vol. II. Napoli: Jovene, 2004.

GAMBINO, S. (curr.). **Il federalismo fiscale in Europa.** Milano: Giuffrè, 2014.

GAUDIOSO, M. **Natura giuridica delle autonomie cittadine nel "Regnum Siciliae".** Catania: Casa del libro, 1952.

GIARDA, P. **La favola del federalismo fiscale.** Milano: Università cattolica del Sacro Cuore, 2009.

GIARDA, P. **Regioni e federalismo fiscale.** Bologna: il Mulino, 1995.

GROPPi, T., OLIVETTI, M. (curr.). **La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V.** Torino: Giappichelli, 2003.

Grossi, P. Globalizzazione, diritto, scienza giuridica. In: **Il Foro Italiano.** 127. S.l.: s.n., 2002.

GROSSI, Paolo. **L'ordine giuridico medievale.** Roma-Bari: Laterza, 1997.

GUARINI, E. Fasano. Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna? In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), **Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno storico (University of Chicago, 26-29 aprile 1993).** Bologna: il Mulino, 1994.

JANZ, O., SCHIERA P., SIEGRIST, H. (curr.). **Centralismo e federalismo tra Ottocento e Novecento. Italia e Germania a confronto.** Bologna: il Mulino, 1997.

LEO, P. De (curr.). **Il Mezzogiorno medievale nella storiografia del secondo dopoguerra: risultati e prospettive. Atti del IV Convegno nazionale dell'Associazione dei medievisti italiani (Università di Calabria, 12-16 giugno 1982).** Soveria Mannelli: Rubbettino, 1985.

LUTHER, J. Il bicameralismo si supera se si reinventa (ma anche se si rottama). In: **Il Piemonte delle Autonomie.** N. 1. S.l.: s.n., 2014.



MANNORI, L. 'Autonomia' Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà locali tra Francia ed Italia. In: **Quaderni Fiorentini**, 43, vol. I, 2014.

MANNORI, L. Autonomia. Tracciato di un lemma nel vocabolario amministrativo italiano dal Settecento alla Costituente. L'affermazione dell'autonomia-Federalismo, Unità, Regioni. Atti del convegno (Torino, 13 maggio 2011). In: **Il Piemonte delle Autonomie**, 1, 2014.

MANNORI, L. Dall'autonomia all'autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento, in **Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)**. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001.

MANNORI, L. Il "piccolo Stato" nel "grande Stato". Archetipi classici e processi di territorializzazione nell'Italia tardo medievale e proto moderna. In: GABBA, E., SCHIAVONE, A. (curr.). **Polis e piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno**. Atti delle Giornate di studio (Firenze, 21-22 febbraio 1997). Como: New press, 1999.

MARCHETTI, P. **De iure finium**: Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna. Milano: Giuffrè, 2001.

MARENIGHI, E.M. Lo statuto comunale: l'altro modo di essere dell'autonomia. In: SALA, G. **Sui caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti**. vol. II. Napoli: Jovene, 2005.

MARINO, I. M. **Sulla funzione statutaria e regolamentare degli enti locali, in Id., Aspetti della recente evoluzione del diritto degli enti locali**. Palermo: Quattrosoli, 2002.

MAZZANTI, G. Rileggendo gli Statuti di Gemona nel Friuli. In: **Historia et ius** [www.historiaetus.eu], 1, 2012.

MECCARELLI, M.. Statuti, "potestas statuendi" e "arbitrium": la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale. In: MENESTÒ, E. (cur.). **Gli statuti delle città**: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1999.

MENESTÒ, E. (cur.). **Gli statuti comunali umbri. Atti del Convegno di Studi svoltosi in occasione del VII centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (Spoleto 8-9 novembre 1996)**. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1997.

MIGLIO, G. **Federalismo e secessione. Un dialogo (con A. Barbera)**. Milano: Mondadori, 1997.

MIGLIO, G. **Per un'Italia federale**. Milano: Il Sole 24 ore, 1990.

MLETTI, M.N. Ermeneutica del *Ius Municipale* nella giurisprudenza napoletana d'età moderna. In : STORTI, C. (cur.). **Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici**. Napoli : Jovene, 2010.

MLETTI, M.N. Peregrini in patria. Percezioni del *Ius regni* nella giurisprudenza napoletana d'età moderna. In I. BIROCCHE, I., MATTONE, A. (curr.). **Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione**



(secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004). Roma: Vie-lla, 2006.

MONACO, F. Roversi (cur.). **Sussidiarietà e Pubbliche Amministrazioni. Atti del Convegno (Bologna, 25-26 settembre 1995).** Rimini: Maggioli, 1997.

MONTORZI, M. **Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna.** Pisa: Edifir, 1997.

MUSI, A. (cur.). **Le città del Mezzogiorno nell'Età moderna.** Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000.

MUSI, A. Il Regno di Napoli dagli Spagnoli all'Unità. In: MUSI, A., VITOLO, G. (curr.). **Il Mezzogiorno prima della questione meridionale.** Firenze: Le Monnier, 2004.

OLIVETTI, M. L'autonomia statutaria tra omogeneità e differenziazione. L'affermazione dell'autonomia-Federalismo, Unità, Regioni. Atti del convegno (Torino, 13 maggio 2011). In: **Il Piemonte delle Autonomie**, 1, 2014.

OLIVETTI, M. Lo Stato policentrico delle autonomie (art. 114, 1° comma). In: GROPPi, T., OLIVETTI, M. (curr.). **La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V.** Torino: Giappichelli, 2003.

PAOLA, I. Pluricittadinanza, cittadinanza amministrativa e partecipazione all'attività dell'amministrazione. In: MANGANARO, F., TASSONE, A. Romano. (curr.), **Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni.** Torino: Giappichelli, 2004.

PASCIUTA, B. Due falsi privilegi fredericiani su Corleone: la normativa cittadina e il paradigma della falsificazione. In: **Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo.** 48. n. 2. Palermo: Università di Palermo, 2003.

PASTORI, G. Le autonomie territoriali nell'ordinamento repubblicano. L'affermazione dell'autonomia-Federalismo, Unità, Regioni. Atti del convegno (Torino, 13 maggio 2011). In: **Il Piemonte delle Autonomie**, 1, 2014.

PEZZANI, F., PREITE, D. **L'attuazione del federalismo fiscale:** quale autonomia finanziaria? Milano: Egea, 2011.

PICA, F. **Del federalismo fiscale in Italia. Scritti sul tema dal 1994 al 2003.** Napoli: Grimaldi, 2004.

PIERGIOVANNI, V. Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine. In BULGARELLI, S. (cur.). **Biblioteca del Senato della Repubblica, Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI. Catalogo della mostra (8 novembre 1995-8 gennaio 1996).** Roma: De Luca, 1995.

PIERGIOVANNI, V. Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali. In MENESTÒ, E. (cur.). **Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV.** Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1999.



PINI, A.I. Dal comune città-stato al comune ente amministrativo. In: PINI, A.I. **Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano**. Bologna: Clueb, 1986.

PINTO, G. Ricordo di Antonio Ivan Pini. In: **Bullettino storico pistoiese**. CV. S.I.: s.n., 2003.

PIOGGIA, A., VANELLI, L. (curr.). **La repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale: regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V**. Bologna: il Mulino, 2006.

POGGI, A. Introduzione. In: **Il Piemonte delle Autonomie**. n. 1, 2014.

QUAGLIONI, D. Le radici teoriche della dottrina bartoliana della cittadinanza. In: QUAGLIONI, D. **'Civilis sapientia'. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno**. Rimini: Maggioli, 1989.

QUAGLIONI, D. Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza politica tardomedievale. In: **Statuti e ricerca storica. Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988)**. Ferentino: Comune di Ferentino, 1991.

QUAGLIONI, D. Un bilancio storiografico. In DONDARINI, R.; VARANINI, G.M.; VENTICELLI, M. (cur.). **Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000)**. Bologna: Pàtron, 2003.

RINELLA, A., COEN, L., SCARCIGLIA, R. **Sussidarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto**. Padova: Cedam, 1999.

RIZZONI, G. La riforma del sistema delle autonomie nella XIII legislatura. In: GROPPi, T., OLIVETTI, M. (curr.). **La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V**. Torino: Giappichelli, 2003.

ROLLA, G. L'autonomia dei comuni e delle province. In: GROPPi, T., OLIVETTI, M. (curr.). **La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V**. Torino: Giappichelli, 2003.

ROMANELLI, R. Centralismo e autonomie. In: ROMANELLI, R. (cur.). **Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi**. Roma: Donzelli, 1995.

ROMANO, A. Definizione e codificazione dello ius commune siculum. In: BIROCCHI, I., MATTONE, A. (curr.). **Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004)**. Roma: Viella, 2006.

ROMANO, A. Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia. In: DÖLEMEYER, B. (cur.). **Das Privileg im europäischen Vergleich**. vol. 2. Frankfurt am Main: Heinz Mohnhaupt, 1999.

ROSBOCH, M. **Invalidità e statuti medievali**: Pisa, Bologna, Milano, Ivrea. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, 2003.

RUFFINI, E.M. **Federalismo fiscale**: la grande illusione. Milano: pref. di V. Visco, Novecento media, 2010.



SALA, G. **Sui caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti.** vol. III. Napoli: Jovene, 2005.

SALVEMINI, G. Federalismo, regionalismo, autonomismo. In: SALVEMINI, G. **Scritti sulla questione meridionale (1896-1955).** Torino: Einaudi, 1955.

SAN LUCA, G. Clemente di. Introduzione. Titolarità ed esercizio della funzione amministrativa nel nuovo assetto del sistema autonomistico locale. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). **Comuni e funzione amministrativa.** Torino: Giappichelli, 2007.

SANTARELLI, U. La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica bassomedievale. In: **Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998).** Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001.

SANTARELLI, U. Lo statuto "redivivo". In **Archivio storico italiano.** 151. S.l.: s.n., 1993.

SAVELLI, R. Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca. In: **Società e Storia,** 21. S.l.: s.n., 1999.

SAVELLI, R. Scrivere lo statuto amministrare la giustizia organizzare il territorio. In: SAVELLI, R. (cur.). **Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII).** Genova: Società ligure di Storia Patria, 2003.

SBRICCOLI, M. Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400. In: SCHIOPPA, A. Padoa (cur.). **Legislation and Justice.** Oxford: Clarendon press, 1997.

SBRICCOLI, M. Conclusioni. In: MENESTÒ, E. (cur.). **Gli statuti delle città:** l'esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1999.

SBRICCOLI, M. **L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale.** Milano: Giuffrè, 1969.

SENATORE, F. Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali. In LANGELI, A. B., GIORGI, A., MOSCADELLI, S. (curr.). **Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna.** Siena: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009.

SERGI, G. La comparazione che cambia: le riletture comunali del Settecentro in una prospettiva italiana. In: SAITTA, B. (cur.). **Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV. Atti del Convegno Internazionale in onore di Salvatore Tramontana (Adrano-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 2003).** Roma: Viella, 2006.

SIANO, A. De. La funzione amministrativa degli enti locali. Attuazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza delle risorse finanziarie allo svolgimento dei compiti. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). **Comuni e funzione amministrativa.** Torino: Giappichelli, 2007.



SORDI, B. Selfgovernment, Selbstverwaltung, autarchia: fondali inglesi per scenografie continentali. In: **Quaderni Fiorentini**, 43, vol I, 2014.

STADERINI, F. **Diritto degli enti locali**,. Padova: Cedam, 2006.

STANCO, G. **Gli statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia**. Ariano Irpino: Centro Europeo di Studi Normanni, 2012.

STANCO, G. Le prospettive del policentrismo in Italia – Radici e costruzioni identitarie tra storiografia e dottrina giuridica. In: **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, n. 49, 2012.

STORCHI, C. Storti. **Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici**. Milano: Giuffrè, 1990.

STORCHI, C. **Storti. Scritti sugli statuti lombardi**. Milano: Giuffrè, 2007.

STORTI, C. Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo. In: CONTE, E., MIGLIO, M. (curr.), **Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica**. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010.

TOCCI, G. **Le comunità in età moderna: problemi storiografici e prospettive di ricerca**. Roma: Carocci, 1997.

TREMONTI, G., VITALETTI, G. **Il federalismo fiscale. Autonomia municipale e solidarietà sociale**. Roma-Bari: Laterza, 1994.

TREPO, M. Del. Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione. In: Rossetti, G. (cur.). **Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo**. Bologna: il Mulino, 1977.

TREPO, M. Del. Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico. In: ROSSETTI, G. (cur.). **Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI**. Napoli: Liguori, 1999.

UNGARI, P. (cur.). **Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (secc. XII-XIX)**. Roma: Cervati, 1993.

URICCHIO, A. (cur.). **I percorsi del federalismo fiscale**. Bari: Cacucci, 2012.

VALLONE, G. Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale. In **Rivista internazionale di diritto comune**, 2. S.l.: s.n., 1991.

VARANINI, G.M. (cur.). **Storiografia e identità dei centri minori italiani tra la fine del Medioevo e l'Ottocento**. Atti del XIII Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato, 24-26 settembre 2010). Firenze : Firenze University Press, 2013.

VARANINI, G.M.. **Comuni cittadini e stato regionale: ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento**. Verona: Libreria editrice universitaria, 1992.



VASINA, A. (cur.). **Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI).** Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1997-1999.

VENTURA, P. Il linguaggio della cittadinanza a Napoli tra ritualità civica, amministrazione e pratica politica (secoli XV-XVII). In BALBI, G. Petti, Vitolo, G. (curr.). **Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna.** Salerno: Laveglia, 2007.

VIDARI, G.S. Pene. Aspetti storico-giuridici. In: SPINA, L. (cur.). **L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX.** Biella: Rosso, 1997.

VIDARI, G.S. Pene. Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemonte. In: **Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti.** Ascona: Centro Seminariale Monte Verità, 1993.

VIDARI, G.S. Pene. Consuetudini di Alessandria e "ius statuendi". In: **Rivista di Storia del diritto italiano.** 61. S.l.: s.n., 1988.

VIDARI, G.S. Pene. Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana. In BULGARELLI, S.; CASAMASSIMA, A.; PIERANGELI, G.(cur.), **Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII.** VIII: T-U. Firenze: Nuova Italia, 1999.

VIDARI, G.S. Pene. Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali. In **Studi piemontesi.** n. 25. S.l.: s.n., 1996.

VILLANI, V. (cur.). **Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona:** dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV). Ancona: Deputazione di Storia Patria per le Marche, 2005-2007.

VIOLINI, L. Le prospettive di riforma del bicameralismo italiano. In: **Il Piemonte delle Autonomie.** N. 1. S.l.: s.n., 2014.

VITOLO, G. Tra Napoli e Salerno. **La costruzione dell'identità cittadina nel Mezzogiorno medievale.** Salerno: Caralone, 2001.

VITOLO, G. (cur.), **Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna.** Salerno: Laveglia, 2005.